

PRESENTAZIONE

In relazione al complesso processo di riforma dello Stato, avviato già con la legge 59/97, con la legge 127/97, con il d.lgs.112/98, con la legge 133/99 e il d.lgs. 56/00, e concluso con le leggi costituzionali n. 1/99, n. 2/99 e n. 3/01 e, a seguire, la legge 138/03, risulta quanto mai necessario seguire con tempestività la legislazione statale e regionale, e i conseguenti atti amministrativi, nelle materie indicate dall'art. 117 della Costituzione.

Infatti, nel corso di oltre trentacinque anni le Regioni in particolare hanno sviluppato una lunga attività legislativa, programmatrice e di alta amministrazione (con specifici atti di indirizzo) che ha portato ad esprimere una propria cultura di governo che senz'altro costituisce un patrimonio storicamente acquisito, da tenere nella dovuta considerazione, anche nella prospettiva del federalismo e del rafforzamento delle autonomie locali, secondo il principio di sussidiarietà verticale sancito dall'Unione Europea.

Tenendo conto delle crescenti funzioni che le Regioni vanno più assumendo nel quadro delle politiche sociali e di welfare, gli atti delle Regioni, espressi, come è noto negli atti di legislazione, di programmazione, di controllo e di indirizzo, rappresentano il risultato di notevoli elaborazioni concettuali e dottrinali, che portano a definire un quadro che si caratterizza come un affresco in continua evoluzione, e che sottolinea la diversità e la peculiarità delle singole Regioni, pur nell'osservanza di una unità di fondo che è riferibile alla garanzia data dalla Costituzione della Repubblica con i suoi principi e le sue idealità.

Pertanto l'ISTISS con il presente numero inaugura uno specifico spazio dedicato alla illustrazione e commento (per gli atti più importanti e significativi) della legislazione e degli atti amministrativi statali e della legislazione e degli atti amministrativi delle Regioni, articolati per aree tematiche riferite sia alla articolazione funzionale che si collega alle materie indicate nel d.lgs.112/98, sia a più specifici approfondimenti di campi più mirati in rapporto alle realizzazioni delle politiche sociali e di welfare.

La fonte primaria per la redazione del Panorama legislativo di politiche sociali è data sia dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, per lo Stato, sia dai Bollettini Ufficiali Regionali delle Regioni per ciò che concerne le leggi regionali, gli atti di programmazione, gli atti di indirizzo e di amministrazione.

La cadenza del Panorama legislativo di politica sociale avrà una frequenza quindicinale.

PANORAMA STATALE

Gazzette Ufficiali pervenute al 30 aprile 2008

ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

Decreto 12 ottobre 2007 - Assegnazione alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano e relativa ripartizione, delle risorse assegnate al Fondo per le non autosufficienze, per l'anno 2007. (GU n. 96 del 23.4.08)

Note

PREMESSA

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

finanziaria che ha istituito, e in attesa di una normativa di
za di una chiara definizione dei livelli essenziali
iniziative regionali in merito alla non autosufficienza, con

il presente decreto viene comunque dato l'avvio alla ripartizione fra le Regioni del Fondo per la non autosufficienza.

Si riportano di seguito gli aspetti ritenuti più importanti del decreto, a cui è seguito un ulteriore decreto attuativo.

* L'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, istituisce presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato Fondo per le non autosufficienze al quale è assegnata la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009;

* L'art. 1, comma 1265 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispone altresì che gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

* L'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze richiede la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, con riferimento alle persone non autosufficienti;

* Viene precisato che afferiscono alle competenze del Tavolo interistituzionale sui livelli essenziali delle prestazioni istituito presso la Conferenza unificata;

* Pertanto la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, rientra nelle più ampie finalità del disegno di legge delega concernente il sistema di protezione sociale e di cura per le persone non autosufficienti in corso di presentazione da parte del Governo al Parlamento;

* Nelle more della definizione del disegno di legge suddetto si provvede alla ripartizione delle risorse assegnate al Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2007;

* Viene ritenuto necessario rispettare, in sede di riparto del Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2007 le finalità indicate all'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, mediante l'individuazione di aree prioritarie di intervento riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni per le persone non autosufficienti;

* È stata acquisita in data 20 settembre 2007 l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

LA DISPOSIZIONE

Riparto delle risorse

1. Le risorse assegnate al «Fondo per le non autosufficienze» per l'anno 2007, pari ad euro 100 milioni, sono attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano per le finalità di cui all'art. 2 e, per una quota pari all'1%, al Ministero della solidarietà sociale per le finalità di cui all'art. 3. Il riparto alle regioni e alle province autonome avviene secondo le quote riportate nell'allegata Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. I criteri utilizzati per il riparto per l'anno 2007 sono basati sui seguenti indicatori della domanda potenziale di servizi per la non autosufficienza:

a) popolazione residente, per regione, d'età pari o superiore a 75 anni, nella misura del 60%;

b) criteri utilizzati per il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, nella misura del 40%.

Tali criteri sono modificabili e integrabili negli anni successivi sulla base delle esigenze che si determineranno con la piena definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per le persone

ll'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, le risorse di cui all'art. 1 del presente decreto sono destinate alla realizzazione di prestazioni e servizi assistenziali a favore di persone non autosufficienti, individuando, tenuto conto dell'art. 22, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, le seguenti aree prioritarie di intervento riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni, il cui raggiungimento e' da realizzarsi gradualmente nel tempo e la cui piena definizione e' rimandata ad altro provvedimento legislativo, nonche' agli accordi in sede di Conferenza Unificata:

a) la previsione o il rafforzamento di punti unici di accesso alle prestazioni e ai servizi con particolare riferimento alla condizione di non autosufficienza che agevolino e semplifichino l'informazione e l'accesso ai servizi socio-sanitari;

b) l'attivazione di modalita' di presa in carico della persona non autosufficiente attraverso un piano individualizzato di assistenza che tenga conto sia delle prestazioni erogate dai servizi sociali che di quelle erogate dai servizi sanitari di cui la persona non autosufficiente ha bisogno, favorendo la prevenzione e il mantenimento di condizioni di autonomia, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie;

c) l'attivazione o il rafforzamento di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali con riferimento prioritario alla domiciliarita', al fine di favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio della persona non autosufficiente.

2. Le risorse di cui al presente decreto sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria e sono aggiuntive rispetto alle risorse gia' destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone non autosufficienti da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, nonche' da parte delle autonomie locali. Le prestazioni e i servizi di cui al comma precedente non sono sostitutivi di quelli sanitari.

Monitoraggio

1. Ai fini di verificare l'efficace gestione delle risorse di cui all'art. 1, nonche' la destinazione delle stesse al perseguimento delle finalita' di cui all'art. 2, saranno definite, previo accordo in Conferenza Unificata, le modalita' di monitoraggio delle prestazioni nonche' degli interventi attivati attraverso le risorse erogate con il presente decreto nella prospettiva della costituzione di un Sistema informativo nazionale.

1. Le risorse assegnate al «Fondo per le non autosufficienze» per l'anno 2007, pari ad euro 100 milioni, sono attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano e, per una quota pari all'1%, al Ministero della solidarieta' sociale. Il riparto alle regioni e alle province autonome avviene secondo le quote riportate nell'allegata Tabella 1

2. I criteri utilizzati per il riparto per l'anno 2007 sono basati sui seguenti indicatori della domanda potenziale di servizi per la non autosufficienza:

a) popolazione residente, per regione, d'eta' pari o superiore a 75 anni, nella misura del 60%;

b) criteri utilizzati per il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, nella misura del 40%.

Tali criteri sono modificabili e integrabili negli anni successivi sulla base delle esigenze che si determineranno con la piena definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per le persone non autosufficienti.

VALLE D'AOSTA	242.748,17
PIEMONTE	7.797.985,90
LOMBARDIA	14.564.791,95
LIGURIA	3.512.701,80
TRENTO	845.783,83

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

	733.344,42
	7.561.822,61
	2.325.233,85
EMILIA ROMANA	7.957.228,26
NORD	45.541.640,79
TOSCANA	7.157.034,75
UMBRIA	1.759.806,01
MARCHE	2.933.259,89
LAZIO	8.394.171,09
CENTRO	20.244.271,74
ABRUZZO	2.465.822,97
MOLISE	698.305,37
CAMPANIA	8.306.535,61
PUGLIA	6.280.392,67
BASIFICATA	1.091.862,06
CALABRIA	3.505.080,92
SICILIA	8.252.014,25
SARDIGNA	2.614.073,59
SUD	30.449.959,10
TOTALE	99.000.000,00

ASSISTENZA PENITENZIARIA

DPCM 21.2.08

Statuto dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria. (GU n. 99 del 28-4-2008)

EDILIZIA

ISTAT COMUNICATO

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, per il mese di marzo 2008, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (GU n. 92 del 18-4-2008)

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2007 e 2008 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

A N N I E M E S I	INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispon- dente periodo	
		dell'anno precedente	di due anni precedenti
2007 Marzo	129,0	1,5	3,6

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

	29,2	1,4	3,4
	29,6	1,4	3,6
	29,9	1,6	3,7
	30,2	1,6	3,7
Agosto	130,4	1,6	3,7
Settembre	130,4	1,6	3,6
Ottobre	130,8	2,0	3,7
Novembre	131,3	2,3	4,1
Dicembre	131,8	2,6	4,4
Media	130,0		
2008 Gennaio	132,2	2,9	4,4
Febbraio	132,5	2,9	4,4
Marzo	133,2	3,3	4,8

ENTI LOCALI

CORTE DEI CONTI DELIBERAZIONE 14 marzo 2008

Linee guida e relativi questionari per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166-168 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Bilancio di previsione 2008. (Deliberazione n. 3/AUT/2008). (GU n. 92 del 18-4-2008 - Suppl. Ordinario n.98)

MINISTERO DELL'INTERNO COMUNICATO

Provvedimenti concernenti gli enti locali in condizione di dissesto finanziario (GU n. 97 del 24-4-2008)

INTERVENTI ASSISTENZIALI

DPR 21.2.08

Concessione di un assegno straordinario vitalizio a favore del sig. Francesco Trincale. (GU n. 101 del 30.4.08)

ISTRUZIONE

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Decreto 8.108

Individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria superiore - Scelta delle materie affidate ai commissari esterni delle commissioni Anno scolastico 2007/2008. (Decreto n. 4). (GU n. 94 del 21.4.08 - Suppl. Ordinario n.100)

LAVORO

ARAN COMUNICATO

Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto regioni e autonomie locali, quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007. (GU n. 99 del 28.4.08)

DECRETO LEGISLATIVO 9.4.08, n. 81

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DPCM 8.4.08 Criteri per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato. (GU n. 90 del 16.4.08)

SANITA \emptyset

MINISTERO DELLA SALUTE

Decreto 9.1.08 - Tariffe e modalità relative alle prestazioni fornite dal Ministero della salute per le verifiche dei centri di saggio e relative certificazioni. (GU n. 90 del 16-4-2008)

LEGGE 18.3.8, n. 75

Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità - OMS - per la lotta al tabagismo, fatta a Ginevra il 21 maggio 2003. (GU n. 91 del 17-4-2008 - Suppl. Ordinario n.97)

DPR 19.3.08

Scioglimento dell'amministrazione dell'Azienda sanitaria provinciale n. 5 di Reggio Calabria e nomina della commissione straordinaria. (GU n. 94 del 21-4-2008)

CORTE DEI CONTI

DELIBERAZIONE 14 marzo 2008

Linee guida e relativo questionario per i collegi sindacali degli enti del Servizio sanitario nazionale per l'attuazione dell'articolo 1, comma 170 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativamente al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007. (Deliberazione n. 4/AUT/2008). (GU n. 92 del 18-4-2008 - Suppl. Ordinario n.98)

CIPE

DELIBERAZIONE 25.1.08 - Prosecuzione del programma pluriennale nazionale straordinario di investimenti in sanità di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni. (Deliberazione n. 4/2008). (GU n. 100 del 29.4.08)

Note

Le risorse stanziare dall'art. 1, comma 796, lettera n) della legge finanziaria 2007, pari a 2.424.971.723,98 euro, aggiuntive alla dotazione delle risorse già disponibili per il programma pluriennale di interventi nel settore degli investimenti in sanità avviato dall'art. 20 della legge n. 67 del 1988 e successive modificazioni, sono ripartite per quote, come di seguito indicato:

2.375.000.000,00 di euro tra le regioni e le province autonome per la prosecuzione dei programmi regionali di riqualificazione strutturale e tecnologica delle strutture del Servizio sanitario nazionale, di cui:

500 milioni di euro per la riqualificazione strutturale e tecnologica dei servizi di radiagnostica e di radioterapia di interesse oncologico con prioritario riferimento alle regioni meridionali e insulari, pari al 21,05 per cento;

100 milioni di euro per interventi per la realizzazione di strutture residenziali dedicate alle cure palliative con prioritario riferimento alle regioni che abbiano completato il programma realizzativo di cui all'art. 1, comma 1, decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, e che abbiano avviato programmi di assistenza domiciliare nel campo delle cure palliative, pari al 4,21 per cento;

zione e ammodernamento dei sistemi informatici delle
integrazione dei medesimi con i sistemi informativi
to;

100 milioni di euro per strutture
di assistenza odontoiatrica, pari al 4,21 per cento;

4.971.723,98 euro, quale integrazione per la regione Umbria indicata dalla Conferenza delle
regioni e province autonome;

45.000.000,00 di euro accantonate quale riserva per interventi urgenti, da ripartire con
successivo provvedimento di questo Comitato, su proposta del Ministro della salute.

Nell'attuazione dei programmi di investimento da adottare le regioni e le province autonome
sono tenute al rispetto dei vincoli di destinazione dei fondi e delle linee prioritarie indicati dalla
legge finanziaria 2007.

Le predette somme sono ripartite secondo l'allegata tabella (a cui si rinvia) che fa parte
integrante della presente delibera.

MINISTERO DELLA SALUTE

Decreto 11.4.08 - Linee guida in materia di procreazione medicalmente assistita. (GU n. 101 del
30.4.08)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 19 febbraio 2004, n. 40, concernente norme in
materia di procreazione medicalmente assistita e, in particolare,
l'art. 7, comma 1;

Vista la legge 28 marzo 2001, n. 145, di ratifica ed esecuzione
della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei
diritti dell'uomo e della dignita' dell'essere umano riguardo
all'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui
diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta ad Oviedo il 4 aprile
1997, nonche' del protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168,
sul divieto di clonazione di esseri umani;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanita' espresso nella
seduta del 14 luglio 2004;

Visto il proprio decreto 21 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 agosto 2004, n. 191, recante linee guida in materia di
procreazione medicalmente assistita;

Sentito l'Istituto superiore di sanita', agli effetti del citato
art. 7, comma 1, della legge n. 40 del 2006, circa le indicazioni
delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente
assistita;

Visti il parere espresso dal Consiglio superiore di sanita' e la
deliberazione del Comitato di presidenza dello stesso Consiglio,
rispettivamente in data 19 luglio 2007 e in data 9 aprile 2008;

Decreta:

Art. 1.

1. E' adottata una versione aggiornata delle Linee guida contenenti
le indicazioni delle procedure e delle tecniche di procreazione
medicalmente assistita, allegate come parte integrante del presente
decreto, che sostituisce il decreto ministeriale 21 luglio 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2004, n. 191.

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO COMUNICATO

Integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto (GU n. 101 del 30.4.08)



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

PANORAMA REGIONALE

Bollettini Ufficiali Regionali effettivamente pervenuti al 28 aprile 2008 , arretrati compresi

ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

PUGLIA

DGR 26.2.08, n.247 óVariazione al bilancio di previsione 2008 - . Iscrizione quota 2007 relativa al òFondo per le non autosufficienzeö assegnata dal Ministero della solidarietà sociale (BUR n. 40 del 13.3.08)

Note:

La somma iscritta è di euro 6.280.392,67.

Sono espressi pareri di congruità al Piano Locale per la Non autosufficienza presentato dall'Azienda Ulss n. 21;19

ASSISTENZA PENITENZIARIA

VENETO

DGR 8.4.08, n. 868 - Iniziative socio-educative a favore di persone detenute negli Istituti Penitenziari del Veneto e di persone in Area Penale Esterna - Anno 2008. (Protocollo d'Intesa tra Ministero della Giustizia e Regione del Veneto (BUR n 35 del 25.4.08)

Note

PREMESSA

- La Regione, in considerazione "della finalità rieducativa della pena e della finalizzazione al reinserimento sociale", sancita dall'art. 27 della Costituzione, si è dotata di normativa, atti e organismi, affinché i diversi soggetti istituzionali e la comunità civile, nelle loro molteplici espressioni e specifiche competenze, promuovano azioni mirate al superamento delle difficoltà, che ostacolano l'esercizio dei diritti da parte delle persone in esecuzione penale - adulti e minori - e la loro inclusione sociale.
- L'esecuzione penale, infatti, diventa strumento efficace solo grazie ad un'azione multilivello, dalla prevenzione del disagio fino alla prospettiva del reinserimento sociale, che investa tutte le componenti sociali, Stato, Regioni, Enti Locali e società civile nelle varie forme organizzate, azione che si richiama ai principi di sussidiarietà verticale e orizzontale.
- A seguito dell'entrata in vigore del d.lg.vo 112/98, della Legge 328/00 e, da ultimo, della Legge Costituzionale n. 3/01 di modifica del Titolo V della Costituzione, le Regioni e le Amministrazioni locali hanno assunto un ruolo sempre più decisivo nell'indirizzo di programmazione, coordinamento ed attuazione delle politiche sociali, in grado di abbracciare tutte le materie su cui si fonda il trattamento penitenziario e le politiche socio-educative di reinserimento sociale.
- Contemporaneamente, anche i cittadini singoli e associati sono favoriti nello svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale (ultimo comma art. 118 Cost.).
- L'attenzione che la Giunta Regionale, ha da sempre garantito ai temi dell'esecuzione penale e del reinserimento sociale degli ex detenuti, ha trovato la sua espressione più completa nel Protocollo di Intesa con il Ministero della Giustizia, sottoscritto nel luglio 1988 e ridefinito nell'aprile 2003.
- L'atto definisce il sistema di azioni che, attraverso processi di collaborazione ed integrazione interistituzionali, concorrono al superamento del carcere come unica possibile risposta al problema della criminalità e devianza sociale e all'individualizzazione e flessibilità del trattamento del condannato, con il determinante contributo della comunità esterna.
- Nel contempo, ha previsto l'istituzione della Commissione Interistituzionale permanente cui è affidato un compito consultivo di definizione di priorità e di monitoraggio delle azioni, promosse dal Protocollo medesimo.
- Il coinvolgimento di più attori sociali, nel contribuire all'attuazione del principio costituzionale del reinserimento sociale della persona in esecuzione penale e in uscita da percorsi giudiziari, impone, di conseguenza, la condivisione culturale degli obiettivi comuni, che devono tradursi in azioni integrate, mirate a garantire un'offerta di opportunità e risorse a valenza socio-educativa, finalizzate a sostenere le attività trattamentali e di inserimento sociale, con l'obiettivo generale di prevenire il fenomeno della recidiva.

Veneto promuove, a favore delle persone detenute nei Penitenziari del Veneto e delle persone in area penale esterna, la realizzazione di attività socio-educative, coinvolgendo gli organismi privati, del

Volontariato e del Terzo Settore.

- Con il presente provvedimento, la Giunta Regionale definisce i criteri e le modalità, per la presentazione di specifiche progettualità da parte dei soggetti interessati al presente provvedimento.

ELABORAZIONE DEI PROGETTI

Enti beneficiari

Possono presentare progetti volti al perseguimento degli obiettivi sotto elencati i seguenti Enti, a condizione che abbiano sede legale nella Regione Veneto:

1. Cooperative sociali iscritte all'Albo regionale delle Cooperative sociali di cui alla L.R. 23/2006;
2. Associazioni di volontariato iscritte nel Registro Regionale di cui alla L.R. 40/1993;
3. Associazioni di promozione sociale (L.R.n. 27 del 13 settembre 2001, art. 143 - D.G.R n. 2652/02), la cui attività sia finalizzata agli obiettivi previsti dal presente provvedimento;
4. Enti riconosciuti delle confessioni religiose;
5. Altri Enti che abbiano precise finalità sociali.

Gli Enti afferenti alle categorie 4 e 5 dovranno allegare alla domanda di finanziamento l'atto costitutivo e un breve curriculum, comprovante la documentata esperienza nello svolgimento delle attività, oggetto del presente bando.

Ogni Ente può concorrere al presente bando con un solo progetto, che potrà avere come riferimento o le persone detenute in uno specifico Istituto di Pena, o le persone in area penale esterna in carico ad un Ufficio per l' Esecuzione Penale Esterna o all' Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni del Veneto.

Target

Gli interventi, oggetto del presente provvedimento, sono rivolti alle persone detenute negli Istituti Penitenziari ed alle persone in area penale esterna in carico agli Uffici per l' Esecuzione Penale Esterna e all'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni del Veneto.

Obiettivo

- Offrire opportunità e risorse a valenza socio educativa, a sostegno dell'attività trattamentale e di reinserimento sociale.

Attività

- attività socio-educative rivolte a singoli e gruppi;
- attività pedopedeutiche all'inserimento sociale e lavorativo.

Vincoli

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

- dalle Direzioni degli Istituti di Pena, degli Uffici
Ufficio di Servizio Sociale Minorenni competenti. Le
concerto con i succitati soggetti;
- Gli interventi proposti dovranno essere di supporto all'attività di competenza dei soggetti istituzionali, senza duplicarla;
 - Le azioni proposte dal progetto dovranno essere compatibili con gli obiettivi del progetto medesimo e garantire la coerenza progettuale;
 - Ogni Ente può concorrere al presente bando con un solo progetto, che potrà avere come riferimento o le persone detenute in uno specifico Istituto di Pena, o le persone in area penale esterna in carico ad un Ufficio per l'Esecuzione Penale Esterna o all' Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni del Veneto.;
 - Il progetto dovrà essere redatto utilizzando l'apposita scheda approvata in **ALLEGATO A**;
- o Gli Enti non iscritti agli albi o registri regionali dovranno *allegare* alla domanda di finanziamento l'atto costitutivo e un breve curriculum comprovante la documentata esperienza nello svolgimento delle attività oggetto del presente bando;
- o Gli Enti richiedenti dovranno *allegare* il parere del Direttore dell'Istituto Penitenziario/U.E.P.E./U.S.S.M.;
- o Il progetto dovrà indicare un costo complessivo di minimo p 7.000,00 e massimo p 25.000,00;
- o I progetti approvati e finanziati dovranno avere una durata minimo di 8 mesi, per dare incisività e completezza al trattamento proposto e concludersi entro 12 mesi dalla comunicazione di avvio delle progettualità in questione;
- o La delega a terzi di parte o di tutta l'attività approvata è vietata.

DIPENDENZE

SICILIA

DASS 27.208. Tetti di spesa per gli esercizi 2007/2009 per il settore relativo all'attività di assistenza territoriale residenziale erogata dalle comunità terapeutiche assistite in regime di convenzione (GIRS n. 18 del 24.4.08)

TOSCANA

DGR 25.3.08, n. 223 - Riorganizzazione del sistema di interventi sulle dipendenze patologiche. Proroga convenzioni e adeguamento tariffe al tasso di inflazione programmata per l'anno 2008 (BUR n. 14 del 23.4.08)

EDILIZIA

LIGURIA

DGE 12,2,08, n. 117 ó Definizione requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso al fondo di garanzia regionale ex art. 10, comma 3 della L.R. 38/07 ed altri interventi a sostegno delle famiglie in difficoltà nel pagamento delle rate di mutuo (BUR n. 11 del 12.3.08)

LOMBARDIA

DD 18.3.08, n. 2733 ó Avviso di ricognizione delle proposte per la realizzazione di interventi destinati a servizi abitativi a canone convenzionato (L.R. 14/07) (BUR n. 13 del 27.3.08)

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

promossi ed attuati da soggetti pubblici o privati per
sono considerate meritevoli del sostegno pubblico
costituiscono servizio abitativo nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica.

Fanno parte del sistema regionale ERP i servizi abitativi a canone convenzionato finalizzati ad aumentare l'offerta di alloggi in affitto.

Per servizi abitativi a canone convenzionato si intendono alloggi/posti letto aventi le seguenti caratteristiche:

- destinati a categorie di cittadini che non sono in grado di sostenere canoni di libero mercato, ovvero hanno esigenze temporanee di alloggio legate a motivi di studio o di lavoro;
- i cui canoni sono inferiori a quelli di mercato;
- per la cui realizzazione sono previste sovvenzioni pubbliche.

A tal fine nell'all. 1(a cui si rinvia) sono dettagliate le modalità operative di convenzionamento.

I soggetti abilitati a presentare domande sono:

- le ALER lombarde;
- gli operatori housing sociale;
- soggetti dotati di patrimonio disponibile allo scopo.

NB: L'avviso si conclude in due fase:

3 aprile 2008

30 giugno 2008.

Le proposte devono essere presentate alla Regione Lombardia ó Ufficio protocollo.

DGR 19.3.08, n. 8/6867 - Programma nazionale 20.000 abitazioni in affitto ó Piano operativo regionale ó Modifica ed integrazione DGR 11406/02 (BUR n. 14 del 31.3.08)

EMIGRATI

VENETO

DGR N. 637 18.3.08, n. 637 L.R. 2/2003: "Nuove norme a favore dei Veneti nel Mondo e agevolazioni per il loro rientro". Approvazione programma 2008. (bur N. 31 DELL'1.4.08)

* La legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, art. 14, comma 2°, prevede che la Giunta regionale approvi, entro il mese di marzo, il Programma annuale degli interventi in favore dei soggetti indicati all'art. 1 della stessa normativa, stabilendo criteri e modalità di realizzazione delle singole iniziative.

Viene approvato il programma 2008 degli interventi a favore dei veneti nel mondo e delle agevolazioni per il loro rientro, così come definito nel testo allegato al presente provvedimento (**Allegato A**), di cui costituisce parte integrante.

In tale contesto si provvede alla definizione dell'organizzazione del meeting del coordinamento dei giovani veneti e giovani oriundi veneti nel mondo

Detto meeting verrà convocato all'inizio della prossima estate a Montevideo, Uruguay. Al meeting potrà partecipare un giovane oriundo veneto in rappresentanza di ciascun Comitato/Federazione di cui all'apposito registro regionale e un giovane veneto in rappresentanza di ciascuna associazione iscritta al registro di cui alla lettera a) dell'art. 18 della L.R. 2/2003. Le giornate di lavoro saranno organizzate, nell'arco di una settimana e in collaborazione con il coordinamento giovani, con momenti formativi, dibattiti e confronti con le realtà istituzionali venete ed estere.

ENTI LOCALI

, per l'anno 2008, a favore delle forme associative
amma di riordino territoriale (art. 9 e 10 L.R. 11/01) (BUR
n. 43 del 18.3.08)

FAMIGLIA

LIGURIA

DG.R. N. 258 14.03.08, n. 258 approvazione linee di indirizzo progetto regionale "Liguria famiglia"

Note

I presupposti normativi

É L.R. 24.506, n. 12 "Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari";

É Piano Sociale Integrato Regionale 2007/2010 (di seguito denominato "PSIR"), approvato con D.C.R. 35/07;

É D.G.R. 31.10.07, n. 1296 inerente l'approvazione delle linee programmatiche per la sperimentazione di iniziative di interventi per la famiglia e precisamente: abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiori a quattro; riorganizzazione dei consultori familiari e qualificazione delle assistenti familiari e approvazione del piano straordinario per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia;

É Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 20 settembre 2007, per l'attivazione di interventi, iniziative ed azioni finalizzati alla realizzazione delle indicazioni presenti all'articolo 1, comma 1250 e 1251, lettere b) e c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

É Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 26 settembre 2007, in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia, di cui all'articolo 1, comma 1259 della L. 296/06;

É Accordo tra il Dipartimento per le Politiche per la Famiglia, il Ministero della Salute e la Regione Liguria, attuativo dell'intesa del 20/09/2007, sopra citata, siglato il 29/11/2007;

É Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 14/02/2008 ó attuativa dell'articolo 1, commi 630, 1250, 1251 e 1259 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, in materia di politiche per la famiglia;

É Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).

I riferimenti specifici

Il PSIR ha identificato la rete "Famiglia" come una delle sei reti integrate d'offerta su cui investire nel prossimo triennio, promuovendo politiche di sostegno alla famiglia:

- , valorizzando le responsabilità genitoriali,
 - supportando le attività di cura per i componenti più fragili
 - favorendo il benessere delle famiglie mediante la rimozione degli ostacoli, presenti nelle diverse fasi della vita familiare.

Particolare attenzione è rivolta alle problematiche di carattere abitativo, lavorativo ed economico e al potenziamento di servizi più flessibili per la prima infanzia che permettano di conciliare tempi di vita e tempi di lavoro

Il PSIR individua, quale obiettivo specifico: "Supporto alla genitorialità, riconoscimento dell'opera svolta dalle donne nel lavoro di cura, sostegno alle giovani coppie e, in particolare, gli interventi richiamati sono:

1. "Prevenire e rimuovere le difficoltà economiche e sociali della famiglia utilizzando strumenti e misure che valorizzino sia l'autonomia e l'autodeterminazione delle persone, sia la capacità di creazione di offerta delle formazioni sociali;
2. Promuovere forme di mutuo auto aiuto.
3. Promozione programmi di salute attraverso il potenziamento della rete dei consultori familiari.
4. Mediazione familiare
5. Sostegno all'affido familiare e all'adozione nazionale ed internazionale.

di minori e anziani nel contesto familiare.
azioni anche economiche che consentano la partecipazione
ö.

All'interno della Rete "Famiglia" il PSIR riporta anche una specifica parte sui "Minori", con il seguente obiettivo di sistema: "La Regione promuove politiche di sostegno dei servizi per la prima infanzia a sostegno e supporto alla genitorialità e sostiene iniziative socio educative innovative per la diffusione di "città sostenibili" e amiche delle bambine e dei bambini per i bambini";

Le conseguenze operative

L'obiettivo di cui sopra conduce a diversi obiettivi specifici ed interventi che supportano il presente progetto e, in fattispecie il primo: "Favorire la massima diffusione territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia" è attuabile attraverso la linea di intervento così definita: "Sviluppo e regolazione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia improntati all'innovazione, alla sperimentazione, alla diversificazione delle offerte e alla flessibilità dell'organizzazione";

L'accordo del 29/11/2007, sopra indicato, si inserisce armonicamente nel quadro delle politiche a favore delle famiglie di cui al PSIR, relativamente alle tre linee progettuali:

- a) sperimentazione di iniziative per l'abbattimento dei costi di servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiori a quattro;
 - b) progetti sperimentali innovativi per la riorganizzazione dei consultori familiari comunque denominati ed articolati in sede regionale al fine di ampliare e potenziare gli interventi sociali a favore delle famiglie;
 - c) progetti sperimentali ed interventi per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari;
- Per quanto attiene i progetti di cui alla precedente lettera b), viene quindi deciso di perseguire l'obiettivo della continuità progettuale con il "Progetto Regionale consultori" (di cui alla D.G.R. 1261/07 e successivo decreto 3917/07), finalizzato all'elaborazione di progetti volti al supporto della genitorialità, all'assistenza alla nascita, al rispetto della gravidanza fisiologica e dell'importanza dell'allattamento al seno, al fine di favorire azioni di sistema che non frammentino l'offerta e polverizzino risorse;

La partecipazione

Le linee programmatiche per gli interventi conseguenti all'accordo di cui sopra, sono state discusse in due riunioni (in data 14/12/2007 e 21/02/08) con:

- i Direttori Generali delle ASL;
- Presidenti dei Comitati dei Sindaci di Distretto Sociosanitario (che riportavano gli esiti dei confronti avuti in sede ANCI);
- i Direttori Sociali e Sanitari dei Distretti Sociosanitari;
- la Consulta del III Settore
- La consulta regionale per la famiglia .

Il ruolo dei distretti

I distretti sociosanitari - in coerenza con il piano delle attività distrettuali, relativamente al progetto di cui al presente atto definiscono i piani attuativi, la cui articolazione potrà effettuarsi anche a livello di ambito territoriale sociale;

I piani attuativi di cui sopra dovranno pervenire alla Regione Liguria, Ufficio Interventi per la Famiglia e le Fragilità, entro il 30 aprile 2008 per l'approvazione e la successiva assegnazioni di contributi;

Le risorse disponibili per la realizzazione dei piani attuativi di cui sopra derivano in parte da finanziamenti nazionali e in parte dal cofinanziamento regionale (assegnato con D.G.R. 1721/07), così come si evince dalla tabella sotto riportata:

A. Famiglie con 4 o più figli	1.745.016
INTERVENTI FONDO NAZIONALE	1.025.016
COFINANZIAMENTO REGIONALE	720.000
TOTALE	1.745.016



PDF Complete
Your complimentary use period has ended.
Thank you for using PDF Complete.

[Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features](#)

	1.317.878
	960.000
TOTALE	2.277.878

C. Assistenti Familiari	
INTERVENTI FONDO NAZIONALE	585.724
COFINANZIAMENTO REGIONALE	720.000
TOTALE	1.305.724

INTERVENTI FONDO NAZIONALE	2.928.618
COFINANZIAMENTO REGIONALE	2.400.000
TOTALE	5.328.618

I fondi nazionali di cui sopra - impegnati a favore dei distretti sociosanitari al momento dell'approvazione dei progetti, saranno ripartiti a questi ultimi in relazione ai seguenti parametri demografici:

- A. Famiglie con 4 o più figli - numero di famiglie, con 4 o più figli;
- B. Consulteri - popolazione 0-49 anni
- C. Assistenti Familiari - popolazione di età uguale o superiore ai 75 anni

Per quanto concerne il Piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socioeducativi per la prima infanzia e relativamente al triennio 2007/2009, come da intesa del 26/09/2007, sopra citata, le risorse disponibili, derivanti dal finanziamento nazionale e dal cofinanziamento regionale e il conseguente incremento dei posti nei servizi sono riportate nel seguente prospetto:

ANNO 2007

FINANZIAMENTO NAZIONALE	2.460.571,00
COFINANZIAMENTO REGIONALE	738.171,30
TOTALE	3.198.742,30
INCREMENTO POSTI	500

ANNO 2008

FINANZIAMENTO NAZIONALE	3.628.674,67
COFINANZIAMENTO REGIONALE	1.100.000,00
TOTALE	4.728.674,67
INCREMENTO POSTI	675

ANNO 2009

FINANZIAMENTO NAZIONALE	757.550,71
COFINANZIAMENTO REGIONALE	1.703.020,29
TOTALE	2.460.571,00
INCREMENTO POSTI	351

TOTALE	
FINANZIAMENTO NAZIONALE	7.846.796,38
COFINANZIAMENTO REGIONALE	2.541.191,59
TOTALE	10.387.987,97

libri esistenti tra i distretti sociosanitari e tendere all'obiettivo della copertura territoriale del 33% fissato dal Consiglio Europeo di Lisbona, emana un Avviso pubblico per la selezione di progetti volti alla realizzazione di nidi e servizi integrativi per la prima infanzia, di cui all'allegato 2, parte integrante del presente atto; Relativamente all'avviso pubblico di cui sopra, potranno presentare progetti enti locali, aziende singole o associate, Terzo Settore e che le risorse disponibili ammontano a € 3.560.571,00 (di cui € 2.460.571,00 derivanti dal fondo nazionale 2007 ed € 1.100.000,00 dal cofinanziamento regionale anno 2008);

LOMBARDIA

DGR 19.3.08, n. 8/6849 Attività dei consultori familiari pubblici e privati accreditati
Attuazione DGR 6453/08 (BUR n. 14 del 31.3.08)

VENETO

DGR 18.3.08, n. 674 Marchio famiglia: Progetto sperimentale Nido in famiglia (BUR n. 29 del 28.3.08)

- La DGR 3923/07 "Marchio Famiglia: implementazione progetto biennio 2007-2008" ha messo in evidenza l'esigenza di proseguire nello sviluppo del piano regionale di cui alla DGR 1855/06, avente per oggetto Fondo regionale di intervento per l'Infanzia e Adolescenza. "Il Veneto a sostegno della famiglia e della genitorialità sociale" che si sostanzia nel Progetto Pilota "Marchio Famiglia".
- Si tratta di un progetto pilota per sperimentare, a livello locale, nuove iniziative rivolte alla famiglia, alla genitorialità ed ai minori, e che attualmente, a livello regionale, si inserisce in ciò che è già previsto e avviato per "il Marchio famiglia" a favore di soggetti che nel richiederlo si impegnano a realizzare particolari proposte per le famiglie rispettando determinati standard, modalità e/o politiche.
- Al fine di rendere effettiva l'incisività del conferimento del Marchio Famiglia e di convogliare opportunità e servizi che sono in sintonia con l'iniziativa, la DGR 3923/2007 ha previsto tra le altre azioni, "la promozione e sostegno per la diffusione *dei nuovi servizi destinati alla prima infanzia, svolti presso le civili abitazioni*, (tipo nido in famiglia)" al fine di dare continuità alla sperimentazione già avviata nel 2005 grazie al Bando Regionale Mamma per Mamme, nonché per individuare e definire un modello originale di "nido in famiglia", precisandone i requisiti e le modalità di funzionamento e focalizzando l'obiettivo sulla erogazione del servizio medesimo.
- La DGR 3923/07 ha disposto quindi l'elaborazione di un modello di conduzione e di erogazione dell'unità di offerta, proprio della realtà veneta, che garantisca una buona risposta alle famiglie e che dia sicurezza ai collaboratori educativi in merito ai contratti e alla gestione del servizio domiciliare. La necessità di definire un "modello specifico di servizio presso la casa" è urgente anche per le amministrazioni pubbliche, in particolare quelle comunali, affinché possano avvalersi, direttamente o indirettamente, delle opportunità che queste modalità di unità d'offerta offrono.
- Come previsto dalla deliberazione citata, la Direzione regionale per i Servizi Sociali, Servizio Famiglia, supportata dall'Azienda Ulss 3, sede dell'Osservatorio Regionale Infanzia, Adolescenza, Giovani e Famiglia, ha individuato i presupposti, le linee di indirizzo nonché il modello di "Nido in Famiglia" di cui si sottolinea, in questa fase, il carattere sperimentale e innovativo che si configura per la maggiore flessibilità, distinguendosi per la dimensione familiare qualificata.

di allegati al presente provvedimento nei quali, è definito il tema di organizzazione e programmazione, inserito nel regolamento famiglia.

- In particolare, nell'**Allegato A** (a cui si rinvia) , sono delineate le modalità progettuali e le possibili declinazioni organizzative del progetto sperimentale "*nido in famiglia*" che consiste in una unità d'offerta con funzioni educativa, di cura e socializzazione rivolta a massimo sei bambini di età compresa tra 0 e 3 anni.
- La singola unità d'offerta è condotta dal "collaboratore educativo", persona professionalmente preparata, che ha frequentato il percorso di qualificazione specifico, a cui si può accedere se in possesso almeno della Licenza media Inferiore.
- Il collaboratore educativo accudisce ed educa bambini, per un numero massimo di sei contemporaneamente, assicurando loro cure familiari inclusi i pasti e la nanna.
- L'attività di "nido in famiglia" si svolge in una *casa e/o appartamento*, classificato come - civile abitazione- che può essere del "collaboratore educativo", di una famiglia che la mette a disposizione o altro, purché in possesso dei requisiti e delle dotazioni di civile abitazione.
- Il progetto sperimentale prevede che ogni "collaboratore educativo" faccia capo ad un "organizzatore".
- L'organizzatore, in possesso di determinati titoli (Laurea in materie attinenti o diploma di scuola secondaria superiore con esperienza quinquennale in gestione e organizzazione di strutture per l'infanzia), nonché appositamente preparato mediante il percorso di qualificazione specifico per svolgere tale funzione, può essere: un dipendente comunale al quale l'Amministrazione Comunale affida questo incarico; un libero professionista; un dipendente o socio di cooperativa o associazione (es. reti di famiglie)
- Gli organizzatori, a cui fanno riferimento più collaboratori educativi, svolgono le funzioni di promozione, tutoraggio, mediazione, verifica in relazione ai nidi in famiglia e partecipano al coordinamento a livello regionale per garantire l'uniformità tra le diverse unità d'offerta.
- Il progetto prevede siano predisposti due diversi elenchi: quello dei "collaboratori educativi" e quello degli "organizzatori", consultabili, ambedue nel sito www.veneto.perlafamiglia.it alla sezione Nidi in famiglia e attraverso materiale divulgativo appositamente preparato.
- I genitori possono iscrivere i bambini al "nido in famiglia", utilizzando i suddetti elenchi regionali che annualmente dovranno essere aggiornati.
- L'**Allegato B (a cui si rinvia)** , definisce il programma dei percorsi di qualificazione a cui dovranno partecipare le persone interessate a svolgere il ruolo di collaboratore educativo e quelle interessate ad assumere il ruolo di organizzatori, al termine dei quali sarà rilasciato un attestato (non spendibile per altre tipologie di servizio).
- Al personale preparato, sarà data la possibilità di partecipare alla sperimentazione, attraverso l'apertura e avvio dei Nidi in famiglia, per la quale saranno valutate le domande sulla base di un'equa distribuzione a livello provinciale.
- Il progetto prevede che, da parte della Regione, siano adottate le azioni necessarie per effettuare, nei diversi momenti di avvio e in itinere, verifiche di presenza e permanenza dei requisiti individuati per l'esercizio dell'unità d'offerta.
- L'**Allegato C**, parte integrante del presente atto, riporta i moduli per l'iscrizione al percorso di qualificazione per collaboratore educativo e/o organizzatore che dovranno essere inviati alla Direzione Regionale per i Servizi Sociali - Servizio Famiglia- Dorsoduro 3493 Venezia entro il periodo intercorrente dalla data successiva alla pubblicazione sul BURV, alla data del 31 Maggio 2008.
- Per questa fase sperimentale saranno considerate le prime 90 domande per collaboratore educativo e 45 per organizzatore, in possesso dei requisiti indicati e nel rispetto dell'ordine di arrivo. Le domande comunque pervenute ed in possesso dei requisiti, saranno tenute in considerazione per la fase di avvio del progetto, una volta conclusa la sperimentazione.

ta con la seguente tempistica al fine di rendere funzionante tutto di poter testare la risposta del territorio di fronte a to alla famiglia nelle funzioni dei cura ed educazione:

- Entro Aprile 2008: apertura delle iscrizioni al percorso di qualificazione:
 - A. per collaboratori educativi e organizzatori;
 - B. per organizzatori
- Aprile-Maggio 2008: avvio dei percorsi sperimentali di qualificazione per collaboratori educativi e organizzatori;
- Giugno 2008:
 - A. avvio delle prime Unità di offerta sperimentali;
 - B. predisposizione dei due elenchi regionali: "collaboratori educativi" e "organizzatori".
- Giugno-Dicembre 2008:
 - A. conduzione dei nidi in famiglia;
 - B. formazione in accompagnamento;
 - C. monitoraggio e valutazione delle unità d'offerta avviate;
 - D. monitoraggio e valutazione finalizzati a testare l'efficacia del programma e della organizzazione dell'impianto sperimentale.

ISTRUZIONE

TOSCANA

DGR 19..4.08 - Determinazione della quota annuale da destinare a progetti presentati dalle associazioni di gestori delle scuole dell'infanzia paritarie private più rappresentative a livello regionale.

Note

* Nell'ambito delle politiche per il diritto dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita- del suddetto Piano di indirizzo generale integrato è prevista, al fine di promuovere la qualificazione dell'offerta formativa delle scuole dell'infanzia paritarie private, la possibilità di sostenere progetti presentati dalle associazioni di gestori delle scuole dell'infanzia paritarie private più rappresentative a livello regionale.

* Pertanto la Giunta regionale determina annualmente la quota dei finanziamenti regionali da riservare a tale scopo, che per il corrente anno pari a euro 2.235.000,00.

LAVORO

LIGURIA

DCR 30.1.08,n. 2 ó Programma Operativo Regionale - Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione ó Fondo sociale europeo 2007-2013 (BUR n. 11 del 12.3.08)

PUGLIA

DGR 4.3.04, N. 280 ó Adozione óCodice di condotta e prevenzione di molestie sessuali, discriminazioni e mobbingö (BUR n. 41 del 13.3.08)

MINORI

LOMBARDIA

DGR 19.3.08, n. 8/6861 ó Linee di indirizzo regionale per la Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza in attuazione del PSSR 2007/2009 (BUR n. 14 del 3.4.08)

Note

Le Linee di indirizzo per la neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza si ispirano al quadro generale di riferimento per la programmazione e l'erogazione di interventi a favore della qualità della vita dei bambini e degli adolescenti costituito dai punti essenziali stabiliti dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Le linee suddette sono definite con l'obiettivo di raccordare i diritti e le conoscenze in campo scientifici e tecnologico con le nuove prassi.

In particolare, considerata la complessità del documento, si riportano gli obiettivi strategici:

1. Adeguare la rete di offerta dei Servizi di NPIA;
2. Sostenere il miglioramento di qualità e la formazione;
3. attivare l'organismo di coordinamento per la NPIA;
4. sviluppare un sistema informativo proprio della NPIA.

VENETO

DGR 11.3.08, n. 569 ó Approvazione delle Linee Guida 2008 per la protezione e la tutela del minore (BUR n. 28 del 1.4.08)

Note

- È stato istituito presso l'Ufficio del Pubblico Tutore dei minori della regione Veneto un Gruppo di studio istituzionale in materia di vigilanza - segnalazione, composto dal Presidente del Tribunale per i Minorenni di Venezia, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, dal Pubblico Tutore dei Minori della Regione Veneto, dal Direttore della Direzione Regionale per i Servizi Sociali, o suo delegato, dal Presidente dell'ANCI Veneto o suo delegato e da un referente dell'Osservatorio Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza e con l'indicazione di avvalersi della collaborazione di professionisti e di tecnici del settore.
- Nel citato atto costitutivo, fra i compiti assegnati al Gruppo di studio, si evidenzia la definizione dei ruoli e delle responsabilità dei diversi soggetti istituzionali, che a diverso titolo operano nell'ambito della protezione e della tutela dei minori d'età, al fine di promuovere, in un'ottica di concertazione e collaborazione con l'Autorità Giudiziaria minorile, il rafforzamento dell'integrazione delle specifiche funzioni e il conseguente aggiornamento delle "Linee Guida. La tutela dei minori nelle situazioni di pregiudizio" approvate con DGR n. 4196/00.
- Il documento costituisce un valido riferimento per l'elaborazione di nuove riflessioni e la produzione di nuovi materiali a cui peraltro la stessa Direzione dei Servizi Sociali e l'Ufficio del Pubblico Tutore dei minori stanno lavorando (ad esempio le linee guida per l'affido familiare e le linee guida relative alla collaborazione tra scuola e servizi).
- Viene quindi approvato il documento denominato "La cura e la segnalazione. Le responsabilità nella protezione e nella tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Veneto. Linee guida 2008 per i servizi sociali e sociosanitari" in allegato (**allegato A**, parte

mento, a cui si rinvia), realizzato dal Gruppo di studio
za - segnalazione istituito presso l'Ufficio del Pubblico
el Segretario Regionale della Sanità e Sociale;

DGR 11.3.08, n. 570 - Attività inerenti il progetto regionale di contrasto all'abuso e al maltrattamento dell'Osservatorio Regionale Infanzia, Adolescenti, Giovani e Famiglia, AULSS n. 3 di Bassano di cui alla DGR 4067/07. Modalità di erogazione importo assegnato (BUR n. 28 del 1.4.08)

DGR 18.3.08, n. 675 Riparto del Fondo Regionale per le Politiche Sociali. Criteri per l'assegnazione quote ai Comuni e alle Aziende ULSS. per interventi a favore dei minori in situazione di disagio e inserimento presso famiglie e strutture tutelari per il 2008. L.R 13.04.2001 n. 11, art. 133. (BUR n. 30 dell'8.4.08)

Note

PREMESSA

- Con la Legge Regionale 13 aprile 2001, n° 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112", all'art. 133 viene istituito il Fondo Regionale per le Politiche Sociali, in sostituzione del Fondo di cui all'art. n° 15 della L. R. 15/12/82, n° 55 e successive modificazioni.
- In particolare, in riferimento a tale normativa, si può prevedere, tra le forme di intervento, nell'ambito delle azioni di sostegno e promozione dell'erogazione dei servizi sociali, svolti istituzionalmente dai Comuni e dalle Aziende ULSS, l'assegnazione di contributi per interventi a favore dei minori in situazioni di disagio e inserimento presso famiglie e strutture tutelari.
- Attraverso la Banca Dati Minori gestita dall'Osservatorio Regionale per l'infanzia, l'adolescenza i giovani e la famiglia presso l'azienda ULSS n. 3 di Bassano del Grappa (VI), e la rendicontazione annuale delle attività di carattere sociale da parte dei comuni e delle UU.LL.SS.SS. la Direzione Regionale dispone di una serie articolata di dati sui minori che vivono al di fuori dalla propria famiglia, sui servizi di accoglienza dei minori e sui servizi che istituzionalmente sostengono, anche economicamente, i progetti di affidamento familiare e di inserimento in struttura residenziale.
- Tali informazioni rendono possibile la pianificazione, a livello regionale e di singolo ambito territoriale, di azioni finalizzate alla tutela e protezione del minore, della sua famiglia e nel contempo permettono la realizzazione di azioni mirate al sostegno della genitorialità sociale (affidataria, adottiva, delle strutture tutelari, della comunità intera).
- Va sottolineato inoltre che la L. 184/83 con le successive modifiche, sollecita il ricorso all'affido familiare come risorsa elettiva per il minore allontanato dalla famiglia, e solo secondariamente, prevede il ricorso a strutture di dimensione familiare.
- E' opportuno rilevare che, con sempre maggiore frequenza, vengono segnalate agli uffici regionali situazioni di sofferenza di piccoli comuni che non hanno aderito o non hanno previsto forme di gestione associata della spesa per la tutela e che si trovano a dover affrontare rilevanti spese per l'inserimento di minori in comunità Si tratta di spese che spesso non sono previste e che comunque rischiano di incidere pesantemente sul bilancio comunale, determinando la possibilità che il fattore economico diventi il criterio prevalente nella scelta degli interventi e creando di fatto una situazione di grave disparità fra i minori che richiedono un intervento di protezione e tutela a seconda del comune di residenza o domicilio.
- In questi ultimi anni la Regione del Veneto ha riconosciuto ai comuni e alle aziende Ulss un contributo per il pagamento delle rette o del sostegno economico delle famiglie affidatarie

ei criteri per tale riparto a precisi obiettivi di evoluzione del
mente due:

- il sostegno dei processi di de-istituzionalizzazione;
 - lo sviluppo in termini omogenei e diffusi dell'affidamento familiare all'interno di un adeguato ed efficace contesto di programmazione delle "risorse accoglienti" del territorio.
- Da ultimo, nel 2007, con deliberazione 2430, la Giunta Regionale ha definito i criteri per l'assegnazione dei contributi per gli interventi legati all'accoglienza di minori in famiglie affidatarie e in comunità educative in relazione agli inserimenti avvenuti nel 2006 (l'anno di riferimento per l'erogazione del contributo è il 2007), ma anche, per la prima volta, dando indicazione relative ai tre anni seguenti (inserimenti nel 2007, 2008 e 2009, anni di riferimento 2008, 2009 e 2010).
 - Una delle finalità perseguite con la citata deliberazione è quella di sostenere lo sviluppo della delega o di forme di gestione associata delle funzioni di protezione e cura dei minori che vivono particolari necessità di tutela.
 - In questa direzione, la delibera 2430/07 prevedeva che a partire dal riparto del 2008 (anno di riferimento per la spesa: 2007) vi siano dei meccanismi che con gradualità vanno a premiare quei comuni che decidono di muoversi verso una gestione associata (o delegata). Ciò per dare alle amministrazioni interessate il tempo necessario per valutare ed eventualmente mettere in atto le iniziative ritenute più opportune al cambiamento auspicato.

LE LINEE DI INTERVENTO

- Sono approvati i criteri di assegnazione delle quote del fondo Regionale per le Politiche Sociali per l'anno 2008 secondo i criteri descritti nell'**allegato A**, parte integrante del presente provvedimento, per un ammontare complessivo pari a € 8.335.000,00;
- È affidata all'Azienda ULSS n. 3 di Bassano del Grappa (VI), sede dell'Osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza, i giovani e la famiglia, la raccolta delle schede per la rilevazione della spesa sostenuta nel 2007 da parte dei comuni e delle aziende Ulss per l'inserimento dei minori in comunità o in famiglia affidataria, la loro verifica e il calcolo della ripartizione secondo i criteri stabiliti dalla presente deliberazione (**allegato A**, parte integrante del presente provvedimento); NB: le schede per la rilevazione, andranno preventivamente approvate dalla Direzione regionale competente mentre il termine per il calcolo della ripartizione dovrà essere indicativamente il 30 novembre 2008.

PIEMONTE

DGR 10.3.08, n. 5-8354 - Costituzione di un Gruppo di lavoro interdirezionale, ai sensi dell'art. 33 della L.R. 51/97, finalizzato alla redazione di un Piano regionale di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne. (BUR n. 16 del 17.4.08)

PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

SICILIA

DASS 25.3.08 Approvazione del programma di attività 2008 dell'associazione Recupero cerebrolesi Onlus di Palermo - Art. 23, comma 3, della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5. (GURS n. 18 del 24.4.08)

Note

* È approvato il programma di attività dell'associazione Recupero cerebrolesi, con sede legale a Palermo e disposta l'erogazione del contributo di Euro 50.000,00.

temi di protocollo di intesa con la Federazione (FAND) e con l'Ente Nazionale Sordomuti (ENS), per la promozione di azioni finalizzate allo sviluppo di diritti di cittadinanza per le persone disabili. **DGR 31.3.08, n. 254** - D.G.R. 794/2004 - Progetto di sperimentazione dell'assistenza personale finalizzata alla vita indipendente e autodeterminata delle persone disabili. Prosecuzione per l'anno 2008 e assegnazione risorse.

Note

PREMESSA

*La Legge 5 Febbraio 1992, n. 104 δ Legge Quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate δ sancisce all'art.1 il pieno rispetto dei diritti, delle libert  e delle autonomie della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella societ , e che la Repubblica, attraverso le sue istituzioni locali, deve predisporre interventi volti al superamento di situazioni di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata;

* La L.R. 24 Febbraio 2005, n. 41 δ Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale δ che prevede all'art. 55 la promozione da parte della Regione Toscana di interventi di politica sociale finalizzati al recupero delle diverse abilit , al superamento delle barriere ed alla creazione di tutte le condizioni che favoriscono l'accessibilit ;

* La L.R. 42/2002 δ Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale δ all'art.12 comma 4 prevede la possibilit  di attivare forme specifiche di collaborazione mediante protocolli d'intesa con associazioni di rilevanza nazionale o loro federazioni nazionali, regionali e provinciali o comunque associazioni operanti in Toscana, iscritte nel registro regionale di cui all'art. 8 della L.R. 42/2002, rappresentative ovvero di riferimento dei soggetti svantaggiati per minorazione fisica, psichica o sensoriale;

* Il PISR 2007-2010 approvato con Delibera del Consiglio Regionale n.113 del 31 Ottobre prevede al punto 7.8. δ Sostegno all'autonomia delle persone con disabilit  δ strategie complessive per il mantenimento dell'autonomia o dell'autosufficienza residua ed il sostegno alle iniziative di piena accessibilit  degli ambienti pubblici e privati, anche nello specifico della disabilit  sensoriale;

* Con Delibera di Giunta Regionale n. 1181 del 17.11.2003 δ stato approvato il Protocollo di Intesa fra la Regione Toscana e la Federazione delle Associazioni Nazionali dei Disabili che prevede fra l'altro all'art. 4, che per azioni specifiche promosse dalla Regione Toscana e dalle singole Associazioni, potranno essere sottoscritti apposite intese,

I PROTOCOLLI ;

Viene ritenuto opportuno stipulare con la FAND e con l'ENS Protocolli separati di Intesa, che fissino gli impegni necessari per rendere operativi gli obiettivi sopra enunciati, secondo le linee contenute negli allegati:

- A) (protocollo Regione - FAND)
- B) (protocollo Regione - ENS) parti integrate e sostanziali della presente deliberazione;

ART. 1

FINALITA

Il presente protocollo d'intesa prevede la realizzazione e lo sviluppo di azioni, (gi  in parte realizzate e avviate con il precedente protocollo sopra citato), finalizzate allo sviluppo e alla facilitazione della comunicazione fra le persone sordomute e gli Enti, le Istituzioni, gli uffici pubblici e privati e la comunit  locale in senso lato.

ART. 2

OGGETTO

L'ENS- Consiglio Regionale Toscano - ONLUS e la Regione Toscana stabiliscono una collaborazione permanente per la realizzazione di un sistema integrato di azioni teso a realizzare quanto indicato nella premessa e nell'art. 1 del presente atto. Da parte della Regione Toscana δ previsto l'impegno a prevedere nella futura normativa regionale e nei relativi atti di

zioni di cui all'art. 3.

LE

I Progetti di Promozione Sociale saranno orientati a:

1. incrementare e rafforzare il servizio di Segretariato Sociale per una maggiore e più qualificata funzionalità delle strutture dell'ENS presenti sul territorio toscano e per lo sviluppo della rete di relazioni e di concertazione fra l'ENS - Consiglio Regionale Toscano e gli Uffici Sezionali attivi in ogni Provincia e le Istituzioni Locali, sia Regione, Comuni, Province e Aziende USL. Tale azione si rende particolarmente necessaria per la concertazione e la programmazione dei Piani di Zona che si realizzano nelle Zone Socio-Sanitarie ai sensi della L.R. 41/2005 e successivi atti.
2. sensibilizzare gli Enti Locali affinché all'interno del processo di concertazione che si realizza all'interno delle Zone Socio-Sanitarie per la costruzione dei Piani di Zona, di cui alla L.R. 41/2005 e successivi atti, venga posta attenzione alle azioni che mirano a facilitare la comunicazione fra i soggetti e l'accesso alle informazioni, in particolare con riferimento alle persone sordomute.
3. aggiornare e perfezionare le strumentazioni tecnologiche relative al funzionamento del servizio "PONTE TELEFONO" tra sordi e utenti, già attivato presso l'ufficio regionale dell'ENS che si impegna ad ampliare la sua funzionalità e a mantenerlo attivo per almeno 33 ore settimanali da ripartirsi in sei ore giornaliere dal lunedì al venerdì (dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 17,30 e le 19,30) e tre ore il sabato (dalle 9,00 alle 12,00) e che si impegna altresì a renderlo utilizzabile/accessibile anche agli Uffici URP presenti sul territorio regionale eventualmente tramite una apposita messa in rete per una migliore comunicazione fra le persone sorde e la Comunità. Tale servizio risulta indispensabile per dare alle persone sordomute la possibilità di comunicare "autonomamente" attraverso un apparecchio telefonico con persone, servizi ed uffici gestiti da persone udenti, attivando, in tal modo, in tempo reale la comunicazione fra persona sordomuta e persona udente.
4. promuovere e attivare una serie di progetti volti a sensibilizzare gli Enti ed i cittadini toscani inerenti le problematiche relative alla sordità accompagnati da azioni e progetti volti a includere la comunità delle persone sorde all'interno della società toscana.

ART. 4

MODALITÀ OPERATIVE

I programmi di attuazione e le modalità operative verranno individuate in incontri specifici e periodici di programmazione, attuazione e verifica da realizzare tramite gruppi di lavoro che coinvolgano i soggetti interessati.

L'ENS - Consiglio Regionale Toscano ó ONLUS si impegna per ogni anno di validità del presente protocollo a presentare ad inizio anno una relazione di massima sulla attività e sui progetti che intende effettuare durante l'anno, ed una relazione dettagliata di fine anno in cui descrive le attività intraprese, i risultati ottenuti, la ricaduta sul tessuto sociale della Toscana e sulla comunità delle persone sorde, e le spese effettivamente sostenute.

ART. 5

ONERI

L'attuazione del presente protocollo di intesa comporta impegni e oneri finanziari a carico della Regione Toscana quantificabili in Euro 60.000,00 per ogni annualità a partire dal 2008.

Per quanto attiene alle risorse necessarie per gli anni successivi, esse saranno reperite all'interno delle risorse del bilancio regionale. L'ENS - Consiglio Regionale Toscano - si impegna a fornire adeguata rendicontazione delle spese.

ART. 6

VERIFICA

Lo svolgimento delle attività che derivano dal presente protocollo di intesa verrà sottoposto a verifiche formali congiunte tra la Regione Toscana e l'ENS - Consiglio Regionale Toscano -

formatari ne ravviserà l'esigenza provvedendo ad avvertire

DURATA

Il presente protocollo di intesa è valido per il periodo 2008-2010 a far data dalla sua sottoscrizione.

Firenze,

Per la Regione Toscana

Per l'ENS

PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA REGIONE TOSCANA E LA F.A.N.D.

Federazione delle Associazioni Nazionali dei Disabili ó Comitato Regionale Toscano ó

Il giorno 11 del mese di 11 anno duemilaotto, alle ore 11. Presso la Regione Toscana, Via Cavour 18, sono presenti per la Regione Toscana 11 11 11 e per la Federazione delle Associazioni Nazionali dei Disabili ó Comitato Regionale Toscano, qui di seguito denominato óF.A.N.D.ö,

ART. 1

FINALITA

Il presente protocollo d'intesa prevede la realizzazione di una serie di azioni finalizzate allo sviluppo dei diritti di cittadinanza per le persone portatrici di disabilità, impegnando in particolare la Regione e la FAND ó Comitato Regionale Toscano -, affinché l'integrazione tra le diverse politiche, in un'ottica di diritto di cittadinanza, diventi prassi e cultura diffusa e permanente.

ART. 2

OGGETTO

La FAND ó Comitato Regionale Toscano - e la Regione Toscana, stabiliscono una collaborazione permanente per la realizzazione di un sistema integrato di azioni, denominato óProgetti di Promozione Socialeö teso a realizzare quanto indicato nella premessa e nell'art. 1 del presente atto. Da parte della Regione Toscana è previsto l'impegno a prevedere nella futura normativa regionale e nei relativi atti di programmazione interventi relativi alle azioni di cui all'art. 4.

ART. 3

RUOLO

La Regione Toscana intende riconoscere, attraverso il suddetto protocollo, il ruolo che la FAND riveste nel territorio regionale come riferimento costante per la conoscenza dei bisogni delle persone disabili e come interlocutore prezioso nel confronto generale sulle politiche sociali e assistenziali tra i soggetti istituzionali e quelli della società civile.

La Regione Toscana riconosce altresì l'importanza dei servizi offerti dalla FAND e dalle sue organizzazioni consociate nei confronti dei propri aderenti e più in generale a favore delle persone con disabilità sia a livello regionale che locale.

ART. 4

PROGETTI DI PROMOZIONE SOCIALE

I Progetti di Promozione Sociale potranno essere orientati a:

1. Sviluppo della collaborazione finalizzata all'approfondimento degli strumenti e delle modalità di attuazione di quanto disposto dagli artt. 52-61 della L.R. 41/2005. In particolare si ritiene opportuno individuare uno specifico tavolo di approfondimento per quanto attiene al confronto sulla futura normativa regionale e sui collegati atti di programmazione;
2. Sviluppo della rete di relazioni fra la FAND -Comitato Regionale Toscano - e le Istituzioni Locali, Regione, Comuni, Province e Aziende USL.. Tale azione si rende particolarmente necessaria per la concertazione e la programmazione dei P.I.S. (Piani integrati di salute) che si realizzano nelle Zone Socio-Sanitarie ai sensi della L.R. 41/2005 e successivi atti;
3. Sviluppo delle azioni tese a facilitare la mobilità e la socialità delle persone disabili attraverso il superamento delle barriere architettoniche e sensoriali, attraverso la realizzazione di percorsi assistiti e di particolari progettualità come ad esempio quella del ótreno +busö;

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

accesso delle persone disabili alla conoscenza (biblioteca
dei disabili sensoriali;
per l'assistenza ad anziani autosufficienti e

nonautosufficienti

con disabilità sensoriali che sono ricoverati in modo temporaneo o permanente
nelle strutture residenziali o semiresidenziali, in modo che siano soddisfatti i loro specifici
bisogni;

6. Sostegno all'inserimento, nei livelli essenziali di assistenza relativi all'assistenza protesica, dei
supporti e degli ausili tecnologici riconosciuti idonei ed appropriati per la disabilità sensoriale;

7. Costruzione di un collegamento tra la programmazione dei servizi sociosanitari assistenziali per
le persone disabili, con altri strumenti della programmazione regionale nei settori:

_ Della mobilità

_ Dell'edilizia sociale

Del turismo accessibile

_ Della sicurezza del lavoro

_ Del superamento delle barriere architettoniche e sociali al fine di facilitare l'inserimento
lavorativo e sociale.

ART. 5

ONERI

L'attuazione del presente protocollo di intesa comporta impegni ed oneri a carico della Regione
Toscana. Per quanto attiene alle risorse finanziarie, quest'ultima si impegna a garantire la necessaria
copertura finanziaria per la realizzazione dei progetti previsti all'articolo 4, con lo stanziamento di
p. 60.000,00 per ogni annualità a partire dal 2008, all'interno degli strumenti normativi di
aggiornamento del PISR e per quanto di competenza all'interno del piano sanitario regionale. Per le
azioni specifiche promosse dalla Regione Toscana e dalle singole Associazioni, potranno essere
sottoscritte apposite intese. Al momento dell'esaurimento delle risorse di cui sopra, le parti
concorreranno all'eventuale aggiornamento degli impegni e delle azioni da sviluppare.

ART. 6

MODALITA' OPERATIVE

Le parti concordano di istituire un "Tavolo permanente di confronto" che si riunisca
periodicamente, ed almeno ogni 4 mesi, per verificare e monitorare l'attuazione del presente
protocollo anche costituendo gruppi di lavoro su singole tematiche. Il Tavolo avrà anche il compito
di verificare il coordinamento delle politiche regionali che in ogni settore di intervento (trasporto,
diritto allo studio, formazione, tempo libero, lavoro, casa, ecc..) definiscano azioni adeguate per le
persone disabili.

ART. 7

VERIFICA

Lo svolgimento delle attività che derivano dal presente protocollo di intesa verrà sottoposto a
verifiche formali congiunte tra la Regione Toscana e la FAND ó Comitato Regionale Toscano -
solo qualora uno dei soggetti firmatari ne ravviserà l'esigenza provvedendo ad avvertire
formalmente l'altro soggetto.

DGR 31.3.08, n. 254 - D.G.R. 794/2004 - Progetto di sperimentazione dell'assistenza personale
finalizzata alla vita indipendente e autodeterminata delle persone disabili. Prosecuzione per l'anno
2008 e assegnazione risorse.

Note

Si proseguono anche nel 2008 le azioni del "Progetto di sperimentazione dell'assistenza personale
finalizzata alla vita indipendente e autodeterminata", assegnando ai soggetti titolari dei progetti
elencati nella tabella allegata A), parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, la
somma di euro 240.820,00

DGR 10.3.08, n. 43-8391 ó Individuazione delle attività e delle iniziative in materia socio-assistenziale, in attuazione dell'art. 4 c. 1 lettera m) L.R. 1/04 (BUR n. 14 del 3.4.08)

DGR 7.4.08, n. 21-8545 - Definizione, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 7/2005, dei criteri per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4, comma 1, lett. M e all'art. 58 della l.r. 1/2004 per l'attribuzione di contributi economici e la realizzazione di iniziative regionali. (BUR n. 16 del 17.4.08)

Le iniziative sono individuate nelle seguenti aree di intervento.

- a) iniziative a livello europeo ed internazionale - l.r. 1/2004;
- b) politiche per le famiglie - capo I, titolo I, parte II, l.r. 1/2004;
- c) politiche per la tutela materno-infantile - capo II, titolo I, parte II, l.r. 1/2004;
- d) politiche per le persone anziane - capo III, titolo I, parte II, l.r. 1/2004;
- e) politiche per le persone disabili - capo IV, titolo I, parte II, l.r. 1/2004;
- f) politiche per altri soggetti deboli - capo V, titolo I, parte II, l.r. 1/2004;
- g) servizio civile volontario - capo III, art. 12, l.r. 1/2004;
- h) promozione del terzo settore - capo III, art. 11; l.r. 1/2004;
- i) attività di comunicazione.

Le suddette iniziative si articoleranno secondo le sotto specificate tipologie:

- * stampa pubblicazioni;
- * organizzazione convegni, seminari, incontri;
- * organizzazione manifestazioni;
- * campagne di comunicazione;
- * promozione di iniziative di carattere sperimentale ed innovativo;
- * realizzazione attività e progetti, nonché monitoraggio progetti.

PUGLIA

DGR 26.2.08, n. 248 ó DGR 2011/07 ó Approvazione piano di attività per le Azioni Sperimentali e innovative di iniziativa regionale. Modifiche e integrazioni (BUR n. 40 del 12.3.08)

Note

- In attuazione della l.r. 328/2000, la legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia", ha posto in capo alla Regione la competenza di promuovere azioni sperimentali per accrescere il grado di innovazione del sistema integrato dei servizi sociali e per sperimentare tipologie innovative di servizi e di strutture sociali e sociosanitarie ovvero a verificare la prima implementazione di indirizzi e standard regionali (si veda il Regolamento regionale n. 4/2007).

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 2011 del 27 novembre 2007 è stato approvato il piano di attività per le azioni sperimentali e innovative di iniziativa regionale, cui sono state assegnate le risorse derivanti dalla quota del FNPS 2004 e 2005 già finalizzate per le stesse azioni, per un importo complessivo di Euro 4.679.608,43.

Soggetti beneficiari

Per i soggetti privati la proposta progettuale dovrà essere accompagnata da apposita fidejussione assicurativa o bancaria a garanzia dell'importo ricevuto a titolo di anticipazione, comunque in misura non superiore al 50% del contributo pubblico richiesto a cofinanziamento del progetto.

di volontariato e di promozione sociale, gli altri soggetti
tate formalmente costituiti ed operanti da almeno un anno
bblico sul BURP.

Azioni progettuali ammissibili a finanziamento

Le percentuali di cofinanziamento rispetto al costo totale di progetto e i massimali di contributo pubblico dovranno essere determinati nell'avviso pubblico nel rispetto dei criteri di selezione delle operazioni previste nell'Asse III del Programma Operativo 2007-2013 e i massimali di finanziamento per i soggetti privati dovranno essere coerenti con la disciplina dei regimi di aiuto così come definiti per lo stesso Asse. Per i soggetti pubblici il contributo pubblico può raggiungere il 100% del costo del progetto, purchè entro i limiti del massimale di contributo previsto.

Risorse complessivamente disponibili

Oltre alle risorse assegnate al piano di attività oggetto del presente provvedimento con la deliberazione di G.R. n. 2011/2007, la Giunta Regionale potrà assegnare allo stesso Avviso Pubblico ulteriori risorse del FNPS, nonché le risorse di altri fondi nazionali e comunitari purchè finalizzati alle medesime tipologie di operazioni.

L'Avviso pubblico, così come dovrà essere predisposto dal Settore competente entro il 31.03.2008, dovrà definire i termini di dettaglio di tutti i criteri di selezione delle operazioni esposti.

DGR 26.2.08, n. 249 ó Piano regionale delle Politiche Socialiö. Modifiche alla DGR 1104/04 e chiusura triennio 2005-2007 (BUR n. 40 del 12.3.08)

DGR 26.2.08, n. 249 ó Piano regionale delle Politiche Socialiö. Modifiche alla DGR 1104/04 e chiusura triennio 2005-2007 (BUR n. 40 del 12.3.08)

* La Giunta Regionale con deliberazione n. 1104 del 4 agosto 2004, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 103 del 26 agosto 2004, ha approvato il "Piano Regionale delle Politiche Sociali - Interventi e Servizi in Puglia", ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 25 agosto 2003, n. 17. Detto Piano ha disciplinato il nuovo sistema integrato di interventi e servizi sociali in Puglia.

* Con lo stesso provvedimento la Giunta Regionale ha approvato anche le linee guida e gli atti di indirizzo e coordinamento per l'attuazione del medesimo Piano, che ha durata triennale con riferimento al periodo di attuazione 2005-2007.

* L'attuazione dei Piani Sociali di Zona, peraltro, ha fatto registrare ritardi nella conclusione della fase preliminare di programmazione, e ancor più nella attivazione degli interventi e servizi previsti negli stessi piani sociali di zona, per cause differenziate tra i diversi contesti territoriali, che saranno oggetto di approfondite analisi in altre sedi e in un percorso partecipato.

- Ai fini della adozione del presente provvedimento si evidenzia che gli stessi ritardi rendono opportuna una valutazione sugli effetti di una eccessiva concentrazione di risorse finanziarie sullo stesso piano sociale di zona (primo triennio) in ciascun ambito territoriale, nella fase terminale del periodo di attuazione del Piano.
- Da queste valutazioni discende la proposta di attribuire agli ambiti territoriali nel secondo triennio di programmazione sociale regionale, che prende avvio nel primo trimestre del 2008, anche le seguenti risorse:
 - FNPS, annualità 2006
 - FGSA, annualità 2007

- fin qui richiamate incrementa in modo sensibile la
zione degli ambiti territoriali per il perseguimento degli
Piano Sociale di Zona (triennio 2005/2007) e richiede, sul
piano operativo, di fornire agli stessi ambiti territoriali gli indirizzi operativi ai fini
dell'aggiornamento dei quadri finanziari degli stessi piani sociali di zona e dell'utilizzo delle
stesse risorse, in modo coerente con quanto definito dal primo Piano Regionale delle
Politiche Sociali.
- Ciò allo scopo di assicurare ad ogni ambito territoriale la praticabilità di modalità attuative
dei servizi socioassistenziali e degli interventi previsti nel rispettivo Piano Sociale di Zona
tale da assicurare:
 - la attivazione del maggior numero possibile di servizi già programmati nel Piano Sociale di
Zona;
 - la copertura di fabbisogni di servizi prima non considerati, ma indifferibili rispetto alla
domanda delle famiglie e delle persone;
 - la continuità dei servizi già attivati, perché le comunità locali possano continuare a
beneficiare degli stessi servizi nella fase di transizione tra il primo e il secondo Piano
Regionale delle Politiche sociali, in procinto di iniziare.
 - Le linee guida allegate al presente provvedimento (Allegato A), illustrano, ad integrazione
ed in continuità con quanto già indicato nel Capitolo VI del Piano Regionale delle Politiche
Sociali vigente, il percorso semplificato e i quadri finanziari che i Coordinamenti
Istituzionali degli ambiti territoriali dovranno approvare per dare seguito all'utilizzo delle
ulteriori risorse attribuite agli stessi ambiti territoriali e che non sono ancora state oggetto di
specifica programmazione finanziaria da parte degli ambiti territoriali, perché non incluse
nei quadri finanziari approvati con i Piani Sociali di Zona: il riferimento è al FNPS 2004, al
FNPS 2005, al FGSA 2006.
 - NB: Si evidenzia che le linee guida sono valide anche per quegli ambiti territoriali che,
avendo concluso la rispettiva progettazione di dettaglio, pur non avendo ancora ricevuto
l'approvazione della seconda parte del Piano Sociale di Zona da parte della Regione,
vedranno approvato il rispettivo Piano Sociale di Zona successivamente alla adozione del
presente provvedimento.
 - Si rende, infine, necessario definire i criteri per la attribuzione delle risorse della quota di
premierità a valere sul FNPS 2004 e 2005, in coerenza con quanto previsto dall'art. 7 della
legge regionale 10 luglio 2006, n. 19. In particolare la suddetta norma prevede al comma 1
che la Giunta Regionale individui specifiche forme di incentivazione per la gestione
associata dei servizi socioassistenziali da parte degli ambiti territoriali in cui vi sia una
prevalenza di Comuni di minore dimensione demografica (che il Piano Regionale delle
Politiche Sociali già individua), e prevede, inoltre, al comma 2, forme di incentivazione per
la gestione associata ed efficiente dei servizi da parte degli altri ambiti territoriali.

Viene quindi ripartita la quota di premierità per la gestione associata a valere sul FNPS 2004,
come definita con Deliberazione di G.R. n. 1336 del 20 settembre 2005, e la quota di premierità a
valere sul FNPS 2005, come definita con Deliberazione di G.R. n. 1939 del 20 dicembre 2006,
secondo i seguenti parametri:

- a) il 25% delle risorse disponibili, saranno riservate per il sostegno della gestione associata
obbligatoria, per gli ambiti territoriali composti in modo prevalente da Comuni di minore
dimensione demografica (popolazione uguale o inferiore a 10.000 abitanti);
- b) il 75% delle risorse disponibili, saranno utilizzate come fondo per incentivare la gestione
associata in tutti gli altri ambiti territoriali pugliesi.

DGR 31.3.08, n. 485 Legge regionale n. 19/2006 ó Piano regionale delle Politiche Sociali ó
Finanziamento ó Riparto risorse nazionali (FNPS) 2007 e variazione al bilancio di previsione 2008,

e art. 10 comma 2 della Legge regionale n. 41/2007.

euro 51.977.995,00

DGR 31.3.08, n. 486 - Legge regionale n. 19/2006 ó Piano regionale delle Politiche Sociali ó Finanziamento ó Riparto risorse nazionali (FNPS) 2007 aggiuntivo e variazione compensativa al bilancio di previsione 2008, art. 42 della Legge regionale n. 28/2001 e art. 10 comma 2 della Legge regionale n. 41/2007. (BUR n. 63 del 18.4.08)

Note

Il Ministero della Solidarietà Sociale ha provveduto entro la fine dell'esercizio finanziario 2007 al riparto tra le Regioni di ulteriori Euro 186.237.791,00, attribuendo alla Regione Puglia una somma complessiva di Euro 12.993.647,03.

VENETO

DGR 11.3.08, n. 572 ó I Servizi Sociali della Regione Veneto e l'Europa: programma operativo (BUR n. 28 del 1.4.08)

POLITICHE SOCIALI EUROPEE

LIGURIA

DCR 30.1.08, n. 2 ó Programma Operativo Regionale ó Obiettivo Competitivi Regionale ed occupazione ó FSE 2007/2013 (BUR n. 11 del 12.3.08)

PRIVATO SOCIALE

LAZIO

- **Albo regionale delle cooperative sociali**
- **Registro regionale delle organizzazioni di volontariato**
- **Registro associazionismo (BUR n. 13 del 7.4.08)**

VENETO

DGR 8.4.08, n. 865 - Bando per la selezione di 127 volontari da impiegare in progetti di servizio civile regionale L.R.18/2005 (BUR n. 35 del 25.4.08)

Note

- Con deliberazione della Giunta Regionale n. 3082 del 2 ottobre 2007 è stato approvato un bando per la presentazione di progetti di servizio civile regionale, stabilendo criteri e modalità per la valutazione degli stessi, ai sensi della L.R n.18/2005, fissando il termine al 15 novembre 2007 agli enti ed alle organizzazioni del Terzo Settore, iscritti all'albo provvisorio degli enti di servizio civile nazionale, per la presentazione degli elaborati;
- Con successiva deliberazione della Giunta Regionale n. 4576 del 28 dicembre 2007 si è provveduto ad approvare le risultanze istruttorie relative alle domande pervenute alla scadenza prevista nel bando citato, stilando la apposita graduatoria dei progetti valutati. Il numero dei progetti ammessi a finanziamento è stato pari a 48 con una assegnazione complessiva di 127 volontari.
- Si è stabilito il contributo delle spese ammissibili fino al 60% per gli enti locali, le unità locali socio-sanitarie, le università degli studi e gli altri enti pubblici e fino al 90% per gli enti e le associazioni private senza fini di lucro.
- Inoltre sono stati assegnati i contributi agli enti promotori di progetti finanziati, per un importo complessivo di euro 699.292,38, di cui euro 495.693,48 per la liquidazione dei contributi per l'impiego dei volontari di ciascun progetto e euro 203.598,90 per l'erogazione dell'indennità di fine servizio, a valere sull'UPB U0232 - capitolo 100808 del Bilancio 2007

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

servizio civile regionale volontario. Per l'erogazione dei contributi sono fissate le seguenti modalità:

a) progetti di durata annuale:

- 50% come acconto a seguito del perfezionamento della procedura di avvio dei volontari, sottoscritta dal legale rappresentante;
- 30% come acconto a sei mesi dall'avvio dei volontari, con relazione sullo stato di avanzamento sottoscritta dal legale rappresentante.
- 20% a saldo, a conclusione dell'attività, su presentazione entro e non oltre il 15 ottobre 2009 di apposita relazione e rendicontazione delle spese sostenute.

b) progetti di durata semestrale:

- 50% come acconto a seguito del perfezionamento della procedura di avvio dei volontari, sottoscritta dal legale rappresentante;
- 50% a saldo, a conclusione dell'attività, su presentazione entro e non oltre il 15 ottobre 2009 di apposita relazione e rendicontazione delle spese sostenute.

Inoltre per quanto previsto nella deliberazione sopraccitata circa l'assegnazione di euro 50.000,00 per le attività di promozione, qualificazione e sostegno del servizio civile affidate all'Osservatorio regionale per l'Infanzia, Adolescenza, Giovani e Famiglia istituito presso l'Az. Ulss n. 3 di Bassano del Grappa (VI), si sono fissate le seguenti modalità:

- 50% come acconto a seguito del perfezionamento della procedura di avvio dei volontari, sottoscritta dal legale rappresentante;
- 50% a saldo, a conclusione dell'attività, su presentazione entro e non oltre il 15 ottobre 2009 di apposita relazione e rendicontazione delle spese sostenute.

DGR 8.4.08, n.- 866 - Criteri di ammissione e modalità per la presentazione delle domande di contributi regionali per l'attività svolta dalle organizzazioni di volontariato. L.R. 30.08.1993, n.40 artt. 12 e 13. Anno 2008.(BUR n. 35 del 25.4.08)

Note

- La L.R. 30 agosto 1993 n. 40 agli artt. 12 e 14 prevede l'erogazione di contributi a favore di organizzazioni di volontariato regolarmente iscritte nel registro regionale allo scopo di sostenere specifiche e documentate attività o progetti.
- Per l'anno in corso, con L.R. n. 2 del 27.02.2008, è stato inserito nel bilancio al cap. 61420 relativo a "Interventi regionali per il volontariato operante in settori di competenza regionale", uno specifico stanziamento da destinare alle organizzazioni di volontariato.
- Con provvedimento n. 2641 del 07-08-2007, sulla base di un rapporto di fattiva collaborazione con i Centri di servizio per il volontariato provinciali, è stato adottato uno strumento tecnico di supporto sia all'ufficio che gestisce il registro regionale del volontariato sia ai Centri di servizio, quali enti di consulenza per le varie associazioni presenti nel territorio provinciale.
- In occasione dei confronti tecnici avvenuti con i Centri di servizio provinciali e a seguito di apposita sollecitazione da parte della Conferenza regionale e dei Centri di servizio medesimi, è emersa la necessità di valorizzare e promuovere la cultura della solidarietà attraverso un maggiore sostegno all'attività specifica svolta dalle organizzazioni di volontariato.
- Considerato il notevole incremento delle istanze di contributo per attività pervenute negli ultimi anni e tenuto conto che le progettualità trovano una più ampia copertura con la

- di servizio territoriali competenti, si suggerisce per l'anno
i a copertura delle spese sostenute per l'attività svolta.
ame delle domande pervenute si è rilevata la necessità di
confermare sostanzialmente i criteri per l'assegnazione dei contributi individuati l'anno
scorso, prevedendo percentuali di finanziamento diverse in base ai bilanci delle
organizzazioni istanti.
- Con la presente deliberazione vengono approvati, per l'anno 2008, i criteri e le modalità per la presentazione delle domande e per l'assegnazione dei contributi di cui agli **allegati A, A1 e A2** che contengono rispettivamente:
 - l'indicazione dei criteri per l'assegnazione del contributo per attività e della documentazione da allegare alla domanda (**A**);
 - il facsimile della domanda di contributo per attività (**A1**);
 - l'estratto del conto consuntivo 2007 (**A2**).

SANITA

LIGURIA

DGR 8.2.08, n. 108 ó Adozione òProtocollo operativo per la gestione e la sorveglianza delle malattie invasive batteriche (BUR n. 10 del 5.3.08)

PIEMONTE

DGR 31.3.08, n. 14-8500 - Indicazioni alle Aziende sanitarie regionali per la gestione del rischio clinico e l'attivazione dell'Unità di gestione del rischio clinico" e prime linee di indirizzo su tematiche di particolare interesse. (BUR n. 16 del 17.4.08)

DGR 16.4.08, n. 1-8611 - Piani di riqualificazione dell'assistenza e di riequilibrio economico-finanziario delle Aziende Sanitarie Regionali 2008-2010. Presa d'atto e approvazione degli obiettivi generali e specifici dell'assistenza distrettuale, collettiva, ospedaliera e specialistica per il triennio 2008-2010 e degli obiettivi di riequilibrio economico-finanziario per l'anno 2008. (bur N. 16 DEL 17.4.08)

PUGLIA

DGR 22.2.08, n. 204 ó Legge 120/07 .- Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria ed altre norme in materia sanitaria. Nomina commissari òad actaö (BUR n. 40 del 12.3.08)

SICILIA

DASS 20.3.08 ó P.T.O.R.S. ó Prontuario terapeutico ospedaliero-territoriale della Regione siciliana (GURS n. 15 del 4.4.08)

DASS 26.2.08 ó Criteri e modalità per l'erogazione di ausili finanziari finalizzati al sostegno di attività di promozione, prevenzione ed educazione sanitaria e revoca del DASS 25 marzo 2005 (GURS n. 15 del 4.4.08)

DASS 27.2.08 - Applicazione nel territorio della Regione siciliana dei valori tariffari previgenti di cui ai decreti 11 dicembre 1997 e 29 dicembre 2005, concernenti le tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e delle prestazioni di emodialisi.(GURS 18 del 24.4.08)

TOSCANA

soddisfazione a supporto del Sistema di valutazione della Regione Toscana. Determinazioni. (BUR n. 14 del 2.4.08)

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) è necessario dare idonea informativa a coloro che accedono ai servizi sanitari e assicurare ad ogni utente la possibilità di esprimere la propria disponibilità o meno a partecipare a rilevazioni sulla qualità percepita dei servizi sanitari di cui usufruisce;

* Le indagini di soddisfazione sono effettuate sistematicamente in tutte le aziende sanitarie con cadenza annuale o biennale e rispondono ad esigenze di monitoraggio continuo;

Ritenuto opportuno, vista la sistematicità delle indagini, fornire indirizzi alle aziende sanitarie al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di privacy e omogeneità di comportamento nell'acquisizione della disponibilità dei cittadini ad essere contattati per la partecipazione alle indagini di cui ai commi precedenti, anche attraverso l'utilizzo di una modulistica uniforme;

* Viene ritenuto inoltre necessario fornire alle aziende sanitarie indicazioni in merito alle modalità operative per la registrazione delle dichiarazioni acquisite e per la comunicazione al Laboratorio Management e Sanità (MES) del nominativo dei cittadini che si siano dichiarati disponibili a partecipare alle suddette indagini di soddisfazione;

- Nell'ambito dello svolgimento delle indagini di soddisfazione sulla qualità percepita dei servizi sanitari regionali, per assicurare il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali:
 - deve essere preventivamente fornita idonea informativa agli utenti dei servizi al fine di acquisire la loro disponibilità o meno ad essere contattati per la partecipazione alle indagini;
 - l'acquisizione delle dichiarazioni in merito alla disponibilità o meno degli utenti a partecipare alle indagini di soddisfazione deve essere effettuata secondo modalità omogenee, attraverso l'utilizzo di modulistica uniforme sul territorio regionale, predisposta dalle competenti strutture regionali,
 - dell'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni di disponibilità o meno degli utenti deve essere tenuta traccia nel sistema informativo delle aziende sanitarie
 - deve essere fatta comunicazione, con modalità organizzative uniformi, del nominativo degli utenti che si siano dichiarati disponibili a partecipare alle suddette indagini di soddisfazione al Laboratorio Management e Sanità (MES), impegnato a svolgere le indagini per conto della Regione Toscana e delle aziende sanitarie.

DGR 25.3.08, n. 224 - Prosecuzione del programma pluriennale degli investimenti in Sanità della Regione Toscana di cui all'art. 20 L. 67/88 e successive modificazioni. Delibera CIPE 25/01/2008
Riparto delle risorse stanziata dalla Legge Finanziaria 2007 tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la prosecuzione del programma straordinario di investimenti in sanità di cui all'art. 20 Legge n. 67/88 e successive modificazioni.

Note

Gli interventi sono rispondenti alle seguenti finalità:

- Implementazione e ammodernamento della dotazione tecnologica finalizzata alle attività di radiodiagnostica e radioterapia di interesse oncologico anche al fine della riduzione delle liste d'attesa;
- Prosecuzione del processo di riqualificazione dei presidi portanti del sistema sanitario regionale;
- Interventi per il miglioramento del Pronto Soccorso delle Aziende Sanitarie toscane

UMBRIA

DGR 11.2.08, n. 127 Documento vincolante sui percorsi assistenziali e riabilitativi della persona con Sclerosi Laterale Amiotrofica (BUR n. 17 del 9.4.08)

VENETO

asciamoci loamaro in boccaö Campagna formativa e
uso di bevande alcoliche e super alcoliche (BUR n. 28 del

TRENTO

DGP 7.3.08, n. 546 ó Determinazione delle tariffe per le prestazioni di assistenza ospedaliera con decorrenza 1 gennaio 2008 (BUR n. 13 del 25.3.08)

STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI

LOMBARDIA

DGR 19.3.08, n. 8/6846 ó Accreditamento di Centri Diurni Integrati per anziani no autosufficienti öCDIö ubicati nelle ASAL di Bergamo, Como, Milano 1 e Milano 3 ó Finanziamento a carico del FSR per l'anno 2008 (BUR n. 14 del 31.3.08)

DGR 19.3.08, n. 8/6851 ó Accreditamento della RSA per anziani öVilla Enricaö 9in Albanese con contestuale corrispondente riduzione dell'accredito della RSA öDon Gennaroö in Garlasco ó Finanziamento a carico del FSR per l'anno 2008 (BUR n. 14 del 31.3.08)

SICILIA

DASS 27.2.08 - Tetti di spesa regionali e provinciali per gli esercizi 2007/2009 per le residenze sanitarie assistite in regime di convenzione. (GURS n. 18 del 24.4.08)

Note

- Il Piano di rientro all'obiettivo operativo B.2.2 prevede "la riduzione del 5% dei costi per assistenza territoriale residenziale, erogata dai privati, a seguito della riduzione delle tariffe giornaliere", con effetto dall'1 ottobre 2007;
 - * In armonia con le misure di Piano concernenti la rimodulazione degli aggregati per i vari settori della sanità regionale, occorre procedere ad una rideterminazione delle risorse previste che sia compatibile con le esigenze di funzionalità del sistema e di erogazione dell'assistenza sanitaria da garantire in favore dei soggetti destinatari delle prestazioni fornite dalle residenze sanitarie assistite (RSA) in regime di convenzione, con relativa ripartizione provinciale di importo non superabile;
 - * L'importo massimo erogabile a livello regionale con riferimento all'aggregato relativo sulla base del numero dei posti letto convenzionati e confermati dalle aziende (721 p.l. privati su 1.093 p.l. complessivi), nonché sulla tariffa vigente al 31 dicembre 2006, risulta ammontare complessivamente ad euro 30.974.520.50, temporaneamente e per la durata del Piano;
 - * Con il DASS n 2225 del 18 ottobre 2007, si è data attuazione alla detta misura introducendo la riduzione del 5% sulle rette che le aziende unità sanitarie locali corrispondono a carico del proprio bilancio alle residenze sanitarie assistite (RSA) per i posti letto convenzionati e facendo riserva di provvedere a determinare gli specifici tetti di spesa per l'aggregato base provinciale;
 - * Applicando la metodologia introdotta con il decreto n. 2824/07 (tetto di spesa corrispondente all'importo complessivo sopra determinato diminuito del 5%) il tetto di spesa regionale per l'aggregato, per gli esercizi 2007/2009, risulta pari ad euro 29.421.847,00, così suddivisi per provincia, in base ai posti letto attivi al 31 dicembre 2006 comunicati dalle aziende territoriali.
- Per il periodo 2007/2009, fermo restando la successiva valutazione assessoriale della ripartizione tra posti letto privati e pubblici di nuova istituzione, nonché della loro allocazione in ambito provinciale, i tetti di spesa regionali sono così determinati:

Anno	Posti letto privati convenzionati	Tetto di spesa
------	-----------------------------------	----------------

29.421.847,00

39.215.527,00

47.376.927,00

TOSCANA

DPGR 26.3.08, n. 15/R Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Note

PREMESSA

* L'articolo 62, comma 1, della legge regionale citata stabilisce che con regolamento regionale sono definiti:

a) relativamente alle tipologie di strutture residenziali e semiresidenziali soggette ad autorizzazione, ivi comprese quelle che erogano prestazioni inerenti alle aree di integrazione socio-sanitaria:

- i requisiti minimi strutturali e organizzativi;
- le figure professionali preposte alla direzione delle strutture;
- i requisiti professionali per il personale addetto;
- i criteri per la composizione ed il funzionamento della commissione multidisciplinare, di cui all'articolo 20, comma 3, della citata legge regionale;
- i requisiti previsti a pena di decadenza dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della citata legge regionale;

b) relativamente alle strutture soggette all'obbligo di comunicazione di avvio di attività:

- i requisiti organizzativi e di qualità per la gestione dei servizi e per l'erogazione delle prestazioni;
- i requisiti organizzativi specifici;
- le modalità di integrazione delle persone ospitate nelle strutture e nella rete dei servizi sociali e sanitari;

c) la composizione e la procedura per la nomina della commissione regionale per le politiche sociali;

d) i livelli di formazione scolastica e professionale per gli operatori sociali impiegati nelle attività del sistema integrato.

In considerazione dell'importanza del documento, se ne riporta il testo integrale

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), disciplina:

- a) i requisiti per le strutture soggette ad autorizzazione ed a comunicazione di avvio attività;
- b) i livelli di formazione scolastica e professionale degli operatori del sistema integrato sociale;
- c) i criteri per la composizione ed il funzionamento della commissione multidisciplinare;
- d) la composizione e la procedura per la nomina della commissione regionale per le politiche sociali.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle strutture, di cui agli articoli 21 e 22 della l.r. 41/2005, di nuova istituzione.

3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano altresì alle strutture già operanti nel caso di:

- a) variazione del numero di posti letto o modifica della destinazione d'uso di locali o spazi;

de;
ogato.

Strutture residenziali e semiresidenziali soggette ad autorizzazione

Art. 2

Strutture soggette ad autorizzazione

1. Sono tenute a richiedere l'autorizzazione le strutture di cui all'articolo 21, comma 1 della l.r. 41/2005, così di seguito suddivise:

a) strutture residenziali, di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a) della l.r. 41/2005, così articolate:

1) strutture residenziali per persone anziane non autosufficienti;

2) strutture residenziali per persone disabili gravi con attestazione di gravità;

b) strutture residenziali a carattere comunitario, di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c) della l.r. 41/2005, così articolate:

1) strutture residenziali a carattere comunitario per persone a rischio psico-sociale o in condizioni di disagio relazionale;

2) strutture residenziali a carattere comunitario per persone adulte disabili in stato di dipendenza prevalentemente non in situazione di gravità;

c) strutture residenziali per l'accoglienza ed il trattamento di persone dipendenti da sostanze da abuso, di cui all'articolo 21, comma 1, lettera d) della l.r. 41/2005;

d) centri di pronta accoglienza per minori, di cui all'articolo 21, comma 1, lettera e) della l.r. 41/2005;

e) case di accoglienza e gruppi appartamento, di cui all'articolo 21, comma 1, lettera f) della l.r. 41/2005;

f) servizi residenziali socio-educativi per minori, di cui all'articolo 21, comma 1, lettera g) della l.r. 41/2005, così articolati:

1) comunità familiari;

2) comunità a dimensione familiare;

g) gruppi appartamento per adolescenti e giovani, di cui all'articolo 21, comma 1, lettera h) della l.r. 41/2005;

h) strutture semiresidenziali, di cui all'articolo 21, comma 1, lettera i) della l.r. 41/2005, così articolate:

1) strutture semiresidenziali per persone anziane;

2) strutture semiresidenziali per persone disabili;

3) strutture semiresidenziali per minori.

1. Le strutture di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), della l.r. 41/2005, sono disciplinate nell'ambito della sperimentazione prevista nel piano integrato sociale, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della l.r. 41/2005.

Art. 3

Domanda per il rilascio dell'autorizzazione

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione è presentata dai legali rappresentanti delle strutture di cui all'articolo 2 al comune nel cui territorio è ubicata la struttura.

Art. 4

Requisiti strutturali ed organizzativi

2. Le strutture di cui all'articolo 2, comma 1, ai fini del rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, devono possedere i requisiti minimi strutturali e organizzativi indicati, per ciascuna tipologia di struttura, nell'allegato A al presente regolamento, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, antisismica, prevenzione incendi, igiene e sicurezza.

Art. 5

Requisiti professionali per il personale

tratti collettivi nazionali di lavoro e dei relativi accordi
ture di cui all'articolo 2, comma 1, opera secondo le
na tipologia di struttura, nell'allegato A.

2. A ciascun addetto di cui al comma 1 deve corrispondere una delle seguenti professioni o
qualifi che:

- a) addetto all'assistenza di base;
- b) operatore socio sanitario;
- c) educatore professionale;
- d) infermiere;
- e) fisioterapista;
- f) animatore socio-educativo.

3. L'animatore socio-educativo di cui al comma 2, lettera f), deve possedere uno dei seguenti titoli
di studio o qualifiche professionali:

- a) diploma di tecnico dei servizi sociali;
- b) diploma di dirigente di comunità;
- c) attestato di qualifica rilasciato dal sistema della formazione professionale nel relativo profilo.

Art. 6

Figure professionali preposte alla direzione

1. La funzione di direzione delle strutture di cui all'articolo 2, ad eccezione delle comunità
familiari, è esercitata da un laureato in possesso di comprovate competenze di tipo gestionale tali da
assicurare le funzioni di cui al comma 2.

2. Il soggetto di cui al comma 1:

- a) cura l'attuazione dei piani individualizzati ed è garante della qualità dell'assistenza e del
benessere dei soggetti accolti;
- b) assicura il coordinamento, la pianificazione, l'organizzazione ed il controllo delle attività della
struttura;
- c) coordina il personale, favorendo il lavoro di gruppo e l'autonomia tecnica degli operatori,
individuando compiti, responsabilità e linee guida di comportamento;
- d) sostiene la motivazione al lavoro degli operatori e favorisce la formazione del personale;
- e) cura i rapporti con i familiari, con i servizi territoriali e con l'autorità giudiziaria.

3. Possono esercitare la funzione di direzione delle strutture anche coloro che risultano in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 40, comma 4, lettera c), della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40
(Disciplina del servizio sanitario regionale).

Art. 7 Decadenza dell'autorizzazione

1. Il comune competente adotta un provvedimento di decadenza dell'autorizzazione nel caso in cui
riscontri, nelle strutture autorizzate ai sensi del presente regolamento, la mancanza di requisiti
minimi a carattere strutturale e professionale previsti, per ciascuna tipologia di struttura,
dall'allegato A, ovvero il mancato rispetto delle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia,
antisismica, prevenzione incendi, igiene e sicurezza.

2. Per esercitare nuovamente l'attività, il legale rappresentante della struttura presenta nuova
domanda di autorizzazione al funzionamento.

Capo III

Strutture soggette a comunicazione di avvio di attività

Art. 8

Strutture soggette a comunicazione di avvio di attività

1. Le strutture di cui all'articolo 22, comma 1, della l.r. 41/2005, sono tenute a comunicare l'avvio
della relativa attività.

Art. 9

Comunicazione di avvio di attività

di cui all'articolo 8, è tenuto ad effettuare la
al comune, nel cui territorio è ubicata la struttura, prima

2. La comunicazione di cui al comma 1 deve contenere l'attestazione del possesso dei requisiti previsti.

3. Il comune, per l'esercizio della vigilanza sulle strutture di cui all'articolo 8, può avvalersi della commissione multidisciplinare di cui all'articolo 17.

Art. 10

Utenza accolta

1. Le strutture di cui all'articolo 8 accolgono temporaneamente o permanentemente:

a) persone maggiorenni autosufficienti, da soli o in nuclei familiari, anche in presenza di figli minorenni, che si trovano in situazione di disagio e marginalità sociale, per le quali la permanenza nel nucleo familiare è temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il percorso individuale;

b) persone senza fissa dimora e persone con esigenze abitative e di soddisfacimento dei bisogni primari di vita, che versano in gravi condizioni di disagio economico, alle quali può essere offerto accompagnamento a percorsi di inclusione sociale;

c) persone prive di validi riferimenti che siano o siano state sottoposte a procedimenti penali e che sono nelle posizioni di:

1) permesso premio o licenza;

2) persone sottoposte a misure alternative, in particolare in affidamento in prova al servizio sociale o soggette a detenzione domiciliare con attività di lavoro o formazione;

3) libertà vigilata;

4) attesa di processo definitivo;

5) ex detenute;

d) richiedenti asilo, rifugiati e stranieri con permesso umanitario;

e) donne, anche con figli, ivi comprese le cittadine straniere, con riferimento all'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) in situazione di pericolo, esposte a rischio psico-sociale e in situazioni di difficoltà, causata da forme di maltrattamento, abuso e violenza che necessitano di una collocazione abitativa protetta e segreta, ai sensi della legge regionale 16 novembre 2007, n. 59 (Norme contro la violenza di genere);

f) persone vittime di tratta, sfruttamento e traffico di esseri umani che necessitano di un percorso di protezione e reinserimento, ai sensi dell'articolo 18 del d.lgs. 286/1998;

g) persone disabili per le quali si ritiene possibile l'adozione di appositi progetti personali improntati al raggiungimento di una maggiore autonomia e le cui eventuali gravi disabilità consentano comunque di intraprendere uno specifico percorso formativo o lavorativo, secondo quanto previsto dal proprio percorso assistenziale personalizzato.

Art. 11

Requisiti organizzativi e di qualità per la gestione dei servizi e per l'erogazione delle prestazioni

1. Le comunità di tipo familiare, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a) della l.r. 41/2005 e le strutture di accoglienza diurna o notturna, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c) della l.r.

41/2005, oltre a quanto previsto dal comma 3 dello stesso articolo, devono possedere i seguenti requisiti:

a) fornire servizi a bassa intensità assistenziale;

b) adottare il regolamento interno di organizzazione e funzionamento;

c) assicurare la tenuta del registro delle presenze e della cartella personale, per ciascuna persona accolta;

d) assicurare le funzioni professionali tramite personale in possesso di professionalità adeguata alla tipologia di utenza delle strutture e in relazione al progetto individualizzato.

oggetti sperimentali sono individuati secondo quanto
a b) della l.r. 41/2005.

Ulteriori requisiti organizzativi per le comunità di tipo familiare

1. Le comunità di tipo familiare, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a) della l.r. 41/2005, oltre a quanto previsto dall'articolo 11, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) accogliere fino ad un massimo di otto persone;
- b) essere fruibili nell'arco delle ventiquattro ore;
- c) garantire la presenza di camere in numero adeguato alle persone accolte;
- d) prevedere un servizio igienico ogni quattro persone accolte;
- e) prevedere la cucina o un punto di cottura, in caso di servizio mensa esterno e uno spazio attrezzato per il lavaggio degli indumenti personali;
- f) prevedere ripostigli per vari usi;
- g) offrire alle persone l'opportunità di personalizzare l'ambiente;
- h) garantire il mantenimento dell'igiene dell'ambiente con la collaborazione delle persone ospitate.

Art. 13

Ulteriori requisiti organizzativi per le strutture di accoglienza

1. Le strutture di accoglienza diurne o notturne, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c) della l.r. 41/2005, oltre a quanto previsto dall'articolo 11, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) organizzarsi in cicli di accoglienza a carattere diurno o notturno;
- b) garantire, nel caso di accoglienza notturna, la presenza di camere in numero adeguato alle persone accolte;
- c) prevedere un servizio igienico ogni sei persone accolte;
- d) garantire la presenza di un ambiente comune di soggiorno e socializzazione;
- e) prevedere un locale adibito a deposito;
- f) prevedere l'erogazione dei pasti, in relazione al tipo di accoglienza diurna o notturna;
- g) garantire cicli di pulizia programmati per dare continuità all'igiene e ad buono stato di conservazione degli ambienti, con particolare attenzione ai servizi igienico-sanitari.

Art. 14

Modalità di integrazione delle persone ospitate nelle strutture e nella rete dei servizi sociali e sanitari

1. In relazione alla specificità dei bisogni delle persone accolte, le strutture si avvalgono delle prestazioni offerte dal sistema dei servizi territoriali, sanitari e socio-sanitari, dai centri per l'impiego, dalle istituzioni scolastiche, dall'autorità giudiziaria, dalla magistratura di sorveglianza, dagli uffici di esecuzione penale esterna, adottando comunque forme di coordinamento e di integrazione con tutti i servizi presenti nella rete territoriale che possono concorrere al superamento dello stato di bisogno e al sostegno della persona nel percorso di autonomia.

Capo IV

Livello di formazione scolastica e professionale per gli operatori sociali impiegati nelle attività del sistema integrato

Art. 15

Livello di formazione scolastica e professionale relativi agli operatori del sistema integrato sociale

1. Gli operatori sociali impiegati nelle attività del sistema integrato di cui alla l.r. 41/2005 devono possedere, in relazione al ruolo ricoperto, uno dei seguenti livelli di formazione scolastica o professionale:

- a) laurea di primo o di secondo livello negli ambiti disciplinari afferenti le aree sociale, pedagogico-educativa e psicologica;
- b) requisito di cui all'articolo 40, comma 4, lettera c) della l.r. 40/2005;
- c) qualifica di operatore socio sanitario prevista dalla legislazione statale;
- d) qualifica o diploma, rilasciato da istituto professionale o tecnico di Stato o parificato, di:
 - 1) operatore dei servizi sociali;

vello e di specializzazione rilasciate dal sistema formativo

regionale ed inserite nel settore sociale del Repertorio regionale dei profili professionali approvato ai sensi della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), da ultimo modificata dalla legge regionale 27 luglio 2007 n. 40, i cui percorsi formativi sono disciplinati dai relativi atti amministrativi.

Capo V

Diffusione dati delle strutture

Art. 16

Diffusione dati delle strutture

1. I dati e le informazioni delle strutture di cui al presente regolamento possono essere diffusi, anche singolarmente, dalla Regione, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, al fine di far conoscere alla cittadinanza ed alle istituzioni interessate lo stato del sistema dei servizi e lo stato di attuazione dei nuovi procedimenti di autorizzazione e di comunicazione di avvio di attività.

Capo VI

Criteri per la composizione ed il funzionamento della commissione multidisciplinare

Art. 17

Commissione multidisciplinare

1. Il comune, per l'accertamento dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione, si avvale della commissione multidisciplinare di cui all'articolo 20, comma 3, della l.r. 41/2005.

Art. 18

Composizione e nomina

1. La commissione multidisciplinare è nominata dal direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale.

I membri della commissione, di cui al comma 2, sono individuati dallo stesso direttore generale di concerto con la conferenza dei sindaci.

2. La commissione multidisciplinare è composta:

- a) dal direttore dei servizi sociali dell'azienda unità sanitaria locale, che la presiede;
- b) da un medico di assistenza sanitaria di comunità;
- c) da un tecnico afferente all'area tecnico-edilizia;
- d) da un assistente sociale;
- e) da un operatore del servizio igiene;
- f) da un operatore del servizio prevenzione e sicurezza;
- g) da un funzionario amministrativo.

3. La commissione multidisciplinare è integrata, in relazione alle singole aree di riferimento, con professionalità specialistiche competenti, individuate con le modalità di cui al comma 1.

4. Per ciascun componente multidisciplinare è nominato un supplente, che partecipa alle sedute ed ai sopralluoghi in caso di impedimento o assenza del relativo componente.

Art. 19

Durata in carica

1. La commissione multidisciplinare dura in carica tre anni.

2. I componenti indicati all'articolo 18, comma 2, lettere da b) a g), possono essere confermati una sola volta.

Art. 20

Funzionamento

1. La commissione multidisciplinare opera attraverso sopralluoghi e sedute, per i quali è necessaria la presenza di tutti i componenti ovvero dei rispettivi supplenti.

l'accertamento dei requisiti finalizzato al rilascio
mente alla struttura interessata lo svolgimento del

3. Al termine di ogni sopralluogo la commissione multidisciplinare redige un verbale, sottoscritto dal presidente della commissione e dal soggetto preposto alla direzione della struttura.

4. In esito ai sopralluoghi e alle sedute di cui al comma 1, la commissione multidisciplinare redige un parere, con eventuali prescrizioni di adeguamento finalizzate al rilascio dell'autorizzazione ed all'esercizio dell'attività di vigilanza in ordine al mantenimento dei requisiti.

5. Entro venti giorni dal sopralluogo, la commissione multidisciplinare trasmette il parere di cui al comma 4 al comune competente ed al legale rappresentante della struttura, il quale entro quindici giorni dal ricevimento può presentare osservazioni.

Capo VII

Composizione e procedura per la nomina della commissione regionale per le politiche sociali

Art. 21

Composizione

1. La commissione regionale per le politiche sociali, presieduta dall'assessore regionale competente o da un suo delegato, è composta da:

- a) un rappresentante dei medici;
- b) un rappresentante degli assistenti sociali;
- c) un rappresentante degli psicologi;
- d) un rappresentante dei medici di medicina generale;
- e) tre rappresentanti delle organizzazioni del volontariato;
- f) tre rappresentanti dell'associazionismo di promozione sociale;
- g) tre rappresentanti della cooperazione sociale;
- h) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali generali dei lavoratori maggiormente rappresentative;
- i) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;
- j) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei pensionati maggiormente rappresentative;
- k) quattro rappresentanti delle associazioni delle categorie economiche, industria, commercio, artigianato ed agricoltura;
- l) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei pensionati delle categorie economiche, industria, commercio, artigianato ed agricoltura;
- m) tre rappresentanti di associazioni di tutela dei diritti del cittadino e dell'utente dei servizi;
- n) quattro rappresentanti di associazioni che svolgono attività di tutela dei disabili e degli invalidi;
- o) quattro rappresentanti tra coloro che risultano nominati nei consigli territoriali degli immigrati;
- p) tre rappresentanti delle organizzazioni di altri soggetti di natura privata che erogano servizi e interventi sociali.

Art. 22

Procedura di nomina

1. I componenti della commissione di cui all'articolo 21 sono designati dai seguenti soggetti:

- a) i rispettivi ordini per i componenti di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a), b), c);
- b) le organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale per il componente di cui all'articolo 21, comma 1, lettera d);
- c) le rispettive consulte per i componenti di cui all'articolo 21, comma 1, lettere e), f), g);
- d) le rispettive organizzazioni sindacali per i componenti di cui all'articolo 21, comma 1, lettere h), i), j), l);
- e) i soggetti individuati dalla procedura concordata tra la Giunta regionale e le rispettive organizzazioni o associazioni o consigli territoriali per i componenti di cui all'articolo 21, comma 1, lettere k), m), n) o), p).

2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento i soggetti di cui al comma 1 comunicano alla Giunta regionale le rispettive designazioni.



PDF
Complete

*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

del Presidente della Giunta regionale. Decorso il termine
lo sono designati almeno i due terzi dei membri.